

R. ISTITUTO SUPERIORI DI SCIENZE
ECONOMICHE E COMMERCIALI
Venezia

ANNUARIO

1915 - 16



DI
LI
ECONOMIA E COMM.



ANNUARIO

DELLA

R. Scuola Superiore di Commercio

IN VENEZIA

(ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI)

PER L'ANNO SCOLASTICO 1915-1916



VENEZIA
Istituto Veneto di Arti Grafiche
1916

DISCORSO

LETTO DAL DIRETTORE FABIO BESTA IL 15 NOVEMBRE 1915 NEL PRESENTARE LA RELAZIONE SULL'ANNO SCOLASTICO 1914-15.

*In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III^o dichiaro
aperto in questa R. Scuola superiore di commercio
l'anno accademico 1915-16.*

Il primo nostro pensiero, il primo nostro fervido augurio vada a Sua Maestà il Re, all' Esercito, all' Armata, a tutti coloro che con invitto valore combattono, come ha detto testè il Generale Cadorna ⁽¹⁾ " per affermare con le " armi i termini sacri che la natura e la storia diedero " alla patria ", e più specialmente a coloro che sono o furono allievi in questa nostra Scuola, quasi quattrocento cinquanta in numero, i quali trovansi alle armi. Pur troppo questo fervido augurio del nostro cuore, di tutto l' animo nostro non potrà giungere a due che studiarono con noi, nè a Luigi Ciapelli, nè al dott. Guido Mameli, entrambi sottotenenti uccisi da arma nemica in combattimenti sulle contrastate sponde dell' Isonzo, il 15 agosto l' uno, il 25 settembre l' altro. Di questi due generosi, che diedero alla Patria la giovane vita, la Scuola nostra serberà memoria non peritura.

Altre perdite dolorosissime ha fatto la Scuola nostra nell' anno che volge al suo termine. Una violenta bronco-polmonite rapidissimamente spegneva il 22 gennaio Enrico Castelnuovo, undici mesi dopo il dì in cui egli, per aver compiuti i 75 anni e raggiunto così il limite di età posto

(1) Veggasi l' *Ordine del giorno* diramato all' Esercito pel genetliaco di Sua Maestà il Re (11 novembre 1915).

al servizio attivo, aveva lasciato nel pieno vigore della mente la direzione di questa Scuola e la cattedra che vi copriva da oltre quarant'anni e aveva resa illustre. Dell'anima dell'uomo eminentemente buono, dell'opera sua di educatore insuperato, di scienziato insigne, di delicato, geniale e correttissimo scrittore dirà in questa stessa aula, come egli solo sa dire, il collega Antonio Fradeletto.

Il 7 marzo moriva il cav. Alessandro Berti segretario economo a riposo, che per molti anni aveva saputo rendere alla Scuola nostra preziosi servigi e acquistarsi coll'adempimento di tutti i suoi doveri e colla squisita gentilezza di modi la benevolenza dei componenti il Consiglio direttivo, la cordiale amicizia dei professori, il rispetto costante degli studenti. Lasciò giovanissimo la sua Venezia ancor soggetta all'Austria; fu, esule, allievo per alcuni anni dell'Accademia militare di Torino; nella campagna del 1866 contro l'Austria fu tra i volontarî garibaldini e precisamente nel battaglione di carabinieri che prese parte al combattimento di Vezza in Valcamonica. Egli lasciò negli amici vivo rimpianto e larga eredità d'affetti.

A sostituire nel Consiglio di amministrazione e di vigilanza Enrico Castelnuovo quale delegato del Governo, il Ministero di agricoltura, industria e commercio chiamò il grand'ufficiale avvocato Leopoldo Bizio-Gradenigo, che la Scuola nostra è altera di contare tra i suoi vecchi amici, perchè da molti anni egli prende gentilmente parte ai lavori nostri quale componente delle commissioni giudicatrici degli esami speciali e di laurea.

Nel Corpo insegnante poche modificazioni sono avvenute. Consentirono a serbare, anche per l'anno scolastico

che si inizia, gli incarichi di istituzioni di diritto privato, di diritto civile e di matematica finanziaria gli illustri professori dell'Università di Padova comm. avv. Biagio Brugi e ing. Giovanni Bordiga; anzi, accogliendo le preghiere del Consiglio accademico, si propongono di dare ai loro insegnamenti sviluppo più ampio. Similmente il chiarissimo prof. Giacomo Luzzatti accettò di conservare l'insegnamento della statistica aggiungendo un corso speciale per la sezione di magistero d'economia e diritto. E serberanno i loro incarichi l'onorevole Pietro Orsi di storia politica e diplomatica, l'avv. comm. Ambrogio Negri di diritto e procedura penale, il prof. Enrico Gambier di lingua e letteratura francese, il prof. Antonio Ovio di lingua spagnuola.

Poichè non si potè fino ad ora bandire il concorso per la cattedra di politica commerciale e legislazione doganale, come aveva chiesto fin dal marzo prossimo passato il Consiglio accademico, per l'insegnamento di tali materie, che, secondo le disposizioni del nostro regolamento generale, ha da iniziarsi quest'anno, dovrà proporsi al Ministero la nomina di un incaricato.

Ancorchè gli incarichi siano tenuti da professori illustri, diligenti e laboriosissimi, devesi non di meno riconoscere che sono nella Scuola nostra forse troppo numerosi, tanto che il Consiglio accademico dovette ammettere, che i ripetuti incitamenti venuti dal Ministero di proporre l'apertura di nuovi concorsi avevano fondata ragione di essere e deliberò già di chiedere nel corrente anno, specialmente se potessero, com'è nel desiderio di tutti, cessare le condizioni anormali in cui il paese si trova, l'apertura di con-

corsi, oltre che per l'insegnamento di politica commerciale e legislazione doganale, per altre cattedre.

Il trasporto della biblioteca nella sua nuova tanto appropriata sede è ormai compiuto, ed è quasi compiuto, anche il riordinamento suo. È condotta a fine la compilazione delle schede fondamentali dei libri per autori e la ordinata collocazione loro nel nuovo ampio schedario, e si è iniziata la compilazione delle schede per materie. Io rinnovo a nome della Scuola vivi ringraziamenti ai professori dott. Arnaldo Segarizzi e cav. Pietro Rigobon che hanno ispirata tutta l'opera compiuta, al prof. Roberto Cessi e al cav. Federico Buonaiuto addetto alla nostra biblioteca, che li hanno coadiuvati nell'opera non facile e a tutti gli agenti modesti che l'hanno effettivamente compiuta.

E nuove vivissime grazie rendo al Comune di Venezia che tante cure ha prodigato alla restaurazione di questo storico palazzo. Furono compiuti tutti i lavori che erano in corso quando io vi parlai lo scorso anno; furono rimessi a nuovo e decorosamente altri due pavimenti nelle aule al piano terreno; furono restaurati i locali del terzo piano occupati già dalla biblioteca. Tre di quei locali vennero convertiti in due aule ampie e adatte; uno accoglierà il gabinetto di geografia, in altri troveranno posto scaffali per i doppioni della biblioteca e per la serie degli atti parlamentari della quale speriamo di poter colmare le poche lacune. Per le aule nuove il Comune concesse nuove banche e nuove cattedre. Ai lavori compiuti quest'anno soprintese il benemerito Ufficio tecnico municipale e più specialmente l'ing. cav. Fausto Finzi coadiuvato dall'assi-

stente sig. Pappolin. Ad essi vada il nostro plauso e il nostro doveroso ringraziamento. E ringraziamenti speciali la Scuola deve al prof. Primo Lanzoni, che, durante la massima parte delle vacanze autunnali, vegliò con ogni premura come prodirettore in luogo mio ai lavori che si compirono nel palazzo Foscari.

Ormai perchè la sistemazione della sede della Scuola possa dirsi veramente compiuta poco manca. Devonsi ancora ripulire le pareti e i soffitti della sala al primo piano in cui si adunano il Consiglio di amministrazione e di vigilanza, e il Consiglio accademico, della sala e di due aule al secondo piano che prospettano sul cortile; devosi rifare l'invetriata della sopradetta sala verso il cortile come è rifatto quella della sottoposta sala al primo piano; devonsi, infine, collocare più adatti fanali o lampade nell'androne a piano terra e nella gran sala al primo piano. Io sono sicuro che il Consiglio di amministrazione e di vigilanza consentirà che la Scuola contribuisca alle spese volute da questi nuovi lavori, non alte e non urgenti del resto, come ha contribuito alle altre spese per i restauri compiuti.

Sono collocati nella sala del primo piano i medaglioni che colleghi, allievi ed amici vollero eretti per ricordare i professori Tito Martini e Prospero Ascoli. Della vita e delle opere dei due illustri docenti troppo presto rapiti al nostro affetto, diranno prossimamente i colleghi prof. cav. Ferruccio Truffi, e cav. avv. Luigi Armani. In quell'occasione verranno inaugurati i due ricordi monumentali opere egregie del chiarissimo scultore cav. Emilio Marsili.

La borsa Filippo Mariotti venne confermata per un altr'anno al Dott. Augusto Paolo Paleani che a Bucarest

prestò utili servigi alla Legazione italiana e che mandò di là accurate relazioni sulla vita economica e specialmente sull'industria e il commercio della Romania in questi tempi di crisi mondiale.

I figli del compianto gr. uff. Enrico Castelnuovo, cav. prof. Guido e signorina Bice vollero largire una borsa di lire cinquecento da assegnare a uno studente di ristrette condizioni economiche, e un'altra borsa di pari somma concesse la Banca Veneta di depositi e conti correnti per onorare la memoria dell'uomo insigne che era stato per molti anni sindaco di essa banca, di Enrico Castelnuovo, voglio dire. Le due borse, divise ciascuna per metà, furono, in seguito a un concorso bandito fra gli studenti di ristretta fortuna, assegnate alla signorina Pierina Cozzi, e ai signori Corrado De Simoni, Ernesto Marzi e Guido Puccio.

Compendio in poche parole le consuete notizie statistiche. Nell'anno scolastico 1914-1915 le iscrizioni salirono a 368, cioè a ben 78 di più che nell'anno precedente, nel quale erano state 290, numero non mai prima raggiunto; 2 erano iscrizioni doppie, vo' dire di alunni che vollero seguire i corsi di due sezioni diverse: 363 erano di alunni effettivi, 5 di uditori a corsi speciali. Dei 366 iscritti, 338 maschi e 28 femmine, 19 appartenevano alla città di Venezia, 70 al resto del Veneto, 36 alla Lombardia, 15 al Piemonte, 2 alla Liguria, 29 all'Emilia, 18 alle Romagne, 19 alle Marche, 35 alla Toscana, 5 all'Umbria, 7 al Lazio, 6 agli Abruzzi, 23 all'Italia meridionale adriatica, 31 alla mediterranea, 35 alla Sicilia, 6 alla Sardegna, 6 alle terre italiane non ancora unite al

Regno, 4 all'estero e precisamente 2 all'Austria, 1 all'Egitto e 1 alla Repubblica Argentina. Degli iscritti 13 abbandonarono la scuola durante l'anno.

Vennero rilasciati, nel novembre 1914, numero 3 diplomi di abilitazione all'insegnamento di II° grado, 2 per la lingua inglese e uno per la tedesca, nel marzo 1915, dieci di tali diplomi, cioè 9 per l'insegnamento della ragioneria, e 1 per l'insegnamento del diritto e dell'economia. Conferimmo 32 lauree dottorali nel dicembre 1914 e 7 nel giugno 1915. Ottennero i pieni voti assoluti e la lode i signori Armando Sbaraglia della sezione di commercio, Sebastiano Bellisio, Gaetano Corsani e Mario Miele della sezione di ragioneria, Luigi Coeta della sezione di economia e diritto: conseguirono i pieni voti assoluti i sigg. Mario Frangioni e Alfredo Giacomelli della sezione di commercio, la signorina Clotilde Cevidalli, della sezione di magistero per la ragioneria, i sigg. Silvio Morelli e Carlo Rossi della sezione di magistero per l'economia e il diritto.

Signoree Signori, allieve e allievi carissimi,

S. E. il Presidente del Consiglio della Corona, intervenuto giorni sono, in nome del Governo, alla cerimonia per la collocazione della prima pietra del costruendo edificio di un vasto Ospedale a Parma, rilevò con alta compiacenza che ⁽¹⁾ " il popolo italiano, come tutti i popoli grandi e forti, non

(1) Cfr. l'articolo " Il nuovo Ospedale civile a Parma " alla *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 268 del 2 novembre 1915, p. 6217.

" interrompe il ritmo normale della sua vita sociale e civile
 " non ostante l'estremo sforzo che faccia, o debba fare in
 " un'opera di guerra ". Il Governo saggiamente dispose
 che pur quest'anno, non ostante la guerra, rimangano aperte
 le scuole di ogni grado. E voi giovani dovete con tutto
 il vigore attendere agli studî, lo dovete voi baldi giovani che
 per la poca età non foste chiamati alle armi, perchè dovete
 prepararvi a servire la patria nel modo più efficace ove
 la Patria avesse bisogno del vostro braccio, o quando poi
 verrà l'opera vostra negli uffici civili; lo dovete voi signo-
 rine che nella Scuola nostra avete parità di diritti come
 di doveri coi vostri compagni del sesso più forte, per ren-
 dervi atte a sostituire negli uffici questi compagni, ove
 dovessero esser chiamati alle armi, e per gareggiare con
 essi poi quando la pace sarà ridonata al mondo, nelle
 feconde gare degli studî, del commercio e dell'industria.
 Al fine di attendere con larga efficacia allo studio dovete
 tutti saper trarre piena calma allo spirito dalla sicura fede
 nella vittoria che indubbiamente sapranno ottenere compiuta
 sul secolare nemico di nostra gente l'esercito nostro e la
 nostra armata che così alte prove di sacrificio e di valore
 danno da mesi sulle ardue cime delle Alpi, sulle più ar-
 due sponde dell'Isonzo, e sul mare che ne circonda.

Dio protegga sempre l'adorata Italia nostra !

IL CONTRATTO D'IMPIEGO
PRIVATO NEL PROGETTO DI
LEGGE PRESENTATO ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

DISCORSO LETTO NELLA SOLENNE APERTURA DEGLI
 STUDI PER L'ANNO SCOLASTICO 1915-1916 DALL'AVV.
 PROF. ROBERTO MONTESSORI ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

Signore e Signori,

Non v'induca meraviglia che io mi accinga a parlarvi di un delicato tema del nuovo diritto contrattuale, quando vie più divampa l'incendio della grande guerra. L'umanità dovrà pure riprendere un giorno il suo lento faticoso cammino verso ordini più giusti di convivenza. E l'ardore del ritorno alle opere della pace feconda dovrà essere così intenso, come ampia fu la distruzione compiuta.

Buon per noi che la nostra Italia rivolse a fini di libertà e giustizia l'immane conflitto, scatenato da altri per scopi di dominio. Fedele alla sua vocazione storica, il nostro popolo impugnò le armi per affermare il diritto dove si tenta convertire in fatti della storia segrete mene, lungamente meditate, di sopraffazione e conquista.

Pare a me che un ammonimento scaturisca dalla guerra d'Europa. È vano sperare che, moltiplicandosi e divenendo ognora più stretti i rapporti economici ed intellettuali fra i diversi popoli, sia possibile compiere passi decisivi verso il luminoso ideale di una migliore disciplina della società degli Stati, fino a quando sì grave è l'imperfezione degli ordini giuridici che governano la vita interna di molti fra i popoli potenti. Perchè la convivenza degli Stati fosse

meglio difesa contro il pericolo di essere turbata e rotta, sarebbe necessario, anzi tutto, che gli Stati fossero essi stessi il prodotto di un ordine giuridico costituitosi saldo tra i figli di una medesima stirpe. E la Nazione dovrebbe essere dovunque signora delle proprie sorti. Dove facesse difetto la conoscenza ragionata delle cose, a indicare la buona via soccorrerebbe l'istinto, guida dei popoli, non meno che degli individui. E, se mai, alla minoranza che vede, il compito d'illuminare la maggioranza. Ma pur sempre emanerebbero dalla volontà della Nazione le supreme decisioni.

Ansiosi di ridurre l'enorme distanza che separa la realtà da quegli ideali che tutti coltiviamo nell'animo, troppo guardammo alla vita esteriore, perdendo di vista, sovente, l'influenza che l'imperfezione degli ordini interni spiega fatalmente sui rapporti esterni.

E non è solo il diritto pubblico, che attende di attingere indispensabili progressi. Un nesso intimo, non so se abbastanza avvertito fino qui, associa l'evolversi del diritto pubblico all'incremento del diritto privato.

Se è interesse supremo di questa umanità travagliata da tante miserie — che pure fra le lacrime fisa gli occhi ne' suoi ideali, — che la volontà degli Stati sia la volontà delle Nazioni, determinata dalle reali, profonde esigenze dello sviluppo di ognuna, coordinato al progresso delle altre Nazioni, è necessario che il diritto privato, il quale disciplina la partecipazione dei singoli cittadini al godimento dei beni materiali, aiuti ciascuno ad assicurarsi quel minimo di capacità economica e di effettiva libertà individuale, senza il quale è condannata a rimanere sterile, e potrebbe

dirsi irrisoria, la legge che chiama ogni cittadino a concorrere alla formazione della volontà collettiva.

Nel seno del diritto privato il diritto contrattuale regola i rapporti che si costituiscono per occasione della produzione e dello scambio dei beni. Senonchè, mentre i più svariati interessi del proprietario di terreni, di case, di denaro, di crediti trovano il mezzo giuridico idoneo, predisposto al loro soddisfacimento, nelle numerose, rifinite norme che Roma trasmise ai popoli moderni, è appena al suo esordio la disciplina legislativa privata di quel contratto, multiforme, però unico ne' suoi principî sommi, il quale è destinato a mettere in valore la quasi unica proprietà della grandissima maggioranza degli uomini, voglio dire il lavoro della mente o delle braccia.

Eppure, quale ingente, meraviglioso patrimonio dell'umanità è mai questo, che essa dovrebbe custodire gelosamente contro ogni danno, minacciato dalle forze avverse della natura o dal malvolere o dall'incuria degli stessi uomini!

Nessun altro contratto propone al regolamento legislativo problemi più delicati, perchè il contratto di lavoro, avendo ad obbietto lo scambio del lavoro umano verso una mercede, sottopone all'utile di un'altra persona la volontà, l'intelligenza, quelle facoltà superiori, nelle quali si afferma e concreta la personalità stessa dell'uomo.

Io non esito a dire che dalla soluzione di questo ponderoso problema, la disciplina legislativa del contratto di lavoro, con le regole più generali e comuni ad ognuna delle molteplici specie e le norme particolari che disciplinino più da vicino le singole specie, dipende in gran parte l'avvenire delle società civili.

Non basta emanare leggi frammentarie, che proteggano contro il pericolo di questo o quel danno certe categorie di locatori d'opere, segnatamente operai dell'industria, quando il Codice non dichiara la disciplina organica del rapporto contrattuale, del quale le dette leggi toccano dettagli o particolari. Solo una disciplina completa può assicurare la vita e la funzione meglio proficua del rapporto di lavoro.

Non si tema di dettare una legislazione troppo minuziosa. Pensiamo, cortesi Signori, a quanti istituti, a quanti rapporti, a quale folla di norme ha dato e dà origine la proprietà. Davvero, il lavoro deve rivendicare ancora quasi tutta la parte ricchissima che gli compete nel campo del diritto legislativo.

Fra noi prevalse l'idea, che sia più espediente dettare con leggi particolari la disciplina delle varie specie, secondo le quali si distingue, nella realtà della vita, l'amplessima figura del contratto di lavoro, mano mano che ne sia avvertita l'utilità.

Io non credo che sarebbe, poi, impresa tanto ardua dichiarare le regole del contratto di lavoro in generale, se considero il punto cui è giunta la elaborazione del fenomeno negli usi, nelle sentenze dei magistrati, nelle opere degli scrittori ed in leggi straniere. Qualche codice forestiero vi si è provato di già ⁽¹⁾. Tuttavia, ove si preferisca quel metodo, non s'indugi più oltre a continuare nella via appena intrapresa ⁽²⁾.

(1) Codice svizzero delle obbligazioni (30 marzo 1911), art. 319-362; cod. civ. tedesco, § 611-630.

(2) Vedi le disposizioni sul contratto di lavoro nelle risaie, che formano il capo II della legge, 16 luglio 1907, sulla risicoltura. Il disegno di legge sul con-

Le norme comuni ad ogni tipo di contratto di lavoro piano piano si staccheranno da sè dalle particolari discipline delle singole specie, anche grazie all'applicazione per via di analogia, che il giudice farà delle regole dettate a rapporti di lavoro per natura analoghi a quelli espressamente disciplinati. E quelle norme, levigate dalla pratica applicazione, perderanno a poco a poco quanto avranno portato con sè di casuale o irrilevante nella prima formazione, e diventeranno sempre più astratte e per ciò meglio comprensive dei fatti sociali.

Ma una volta abbracciato il metodo delle leggi particolari fa mestieri resistere alla tentazione, favorita talora dalle istanze delle classi interessate, di allargare la sfera propria della legge, ispirata dalle esigenze peculiari di una certa figura di rapporto, per la preoccupazione di non lasciare privi di regolamento legislativo altri rapporti affini. Diversamente le norme, che si vorranno allargare a comprendere una materia non abbastanza omogenea, perderanno od avranno diminuita quella precisione, che le rende aderenti al rapporto da regolare e quindi buona parte, almeno, della loro pratica efficacia. In tale guisa non si fa una legge generale, ma nemmeno una buona legge speciale.

Quando fossero regolate le specie meglio caratteristiche

tratto di lavoro degli operai addetti alle miniere, presentato dal Ministro Nitti alla Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1914 (*Boll. Uff. lavoro*, vol. XXI, pag. 68 e seg.) ed il progetto, d'iniziativa parlamentare, sul contratto d'impiego privato vorrebbero segnare altrettante tappe sulla via scelta dal nostro legislatore. E possiamo ricordare pure il disegno di legge sul contratto di lavoro giornalistico: Associazione della stampa periodica italiana, *Provvedimento legislativo sul contratto giornalistico*, Roma, 1901 e 1902.

e più importanti del contratto di lavoro, quali, ad es., il contratto degli operai industriali, quello dei lavoratori agricoli, il contratto di lavoro degli impiegati nelle aziende commerciali e industriali, se vuoi pure il contratto di servizio domestico, anche altre figure di rapporto di lavoro ricaverrebbero beneficio dalle discipline dettate. Non solo mediante l'interpretazione, bensì anche grazie alla norma dell'art. 1124 del cod. civ. — quest'ala benefica del nostro diritto contrattuale — per cui i contratti obbligano non pure a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze, che secondo l'*equità*, l'uso o la legge ne derivano.

*
* * *

L'appunto di volere abbracciare una materia non abbastanza omogenea oserei muoverlo anche alla proposta di legge, presentata per iniziativa di vari deputati, sul contratto di lavoro degli impiegati nelle aziende private e dei commessi di commercio. Era essa esile e piccina, quando la calda parola di LUIGI LUZZATTI l'affidò alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 dicembre 1912 ⁽¹⁾, benchè l'on. TURATI, nel seno del Consiglio superiore del lavoro, avesse dato cura a crescerla un po' meglio in carne ⁽²⁾. La

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIII, sess. 1909-1912, Doc., disegni di legge e relazioni, n. 1264.

La stessa proposta di legge venne presentata di nuovo alla Camera, il 13 giugno 1914, e fu svolta dall'on. V. E. Orlando: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, sess. 1913-14, Doc., disegni di legge e relazioni, n. 238.

(2) Vedi la pregevole relazione negli *Atti del Consiglio sup. del lavoro*, XVIII sess., novembre 1912, pag. 163 e seg., ed anche pag. 14 e seg.

Commissione, eletta dalla Camera dei deputati, potè darle maggiore sviluppo e la dottrina giuridica del relatore, on. V. E. ORLANDO, le infuse vigore ad affrontare le prime battaglie della vita ⁽¹⁾.

Amerei, o Signori, esprimervi un modesto, ma franco avviso su questa proposta di legge intorno al contratto d'impiego privato così detto, che fu discussa in seno alle classi direttamente interessate e mira a risolvere un problema agitato da qualche tempo, specialmente dagli impiegati delle aziende commerciali.

*
* * *

La proposta di legge nel suo testo primitivo, senza dare alcuna definizione, parlava di contratto d'impiego presso aziende private, d'impiegati e commessi di commercio. Fu la Commissione, eletta dalla Camera dei deputati, che giudicò opportuno affrontare le difficoltà di una definizione e scrisse nell'art. 1°: « Il contratto d'impiego privato, di cui nella presente legge, è quello per il quale una società od un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio della azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto, che di ordine, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera ».

(1) *Atti parlamentari* cit., n. 1264-A. Nella legislatura XXIV la Commissione, che ebbe a relatore l'on. Schanzer in vece dell'on. V. E. Orlando, assunto all'ufficio di Ministro, fece sua la relazione estesa nella precedente legislatura dall'on. Orlando e deliberò poche modificazioni al testo del progetto di legge: *Atti parlamentari* cit., n. 238-A.

Il progetto della Commissione segna un progresso sul primo testo, pel quale si dava principio alla disciplina del contratto col dire dei modi onde esso si risolve. La definizione escogitata, che certo non si distingue per sobrietà, riesce però nel suo intento di mettere in luce le caratteristiche del rapporto di lavoro che s'intende disciplinare. Tuttavia si osservi come venga assunto ad elemento della definizione, quale carattere normale del rapporto, l'essere questo costituito per un tempo indeterminato. Nel capoverso dell'art. 1° il progetto si affretta a dirci che è permesso prefiggere un termine; ma esso è preso dal sospetto che la durata venga stabilita allo scopo di evitare l'applicazione di quelle fra le sue norme, le quali suppongono la costituzione per un tempo indeterminato. E vuole che siano applicate ugualmente le dette norme ogni qualvolta l'apposizione del termine non risulti giustificata dalla natura speciale del rapporto ed appaia diretta ad eludere la legge.

Ora questo significa che il giudice dovrebbe decidere, se l'indole del contratto offriva ragione per fissarne la durata precisa; se no, il termine fu apposto *in fraudem legis* e il rapporto dovrà essere trattato alla medesima stregua di un rapporto a durata indeterminata, malgrado la contraria volontà espressa dalle parti.

Questa faccenda del termine, che la legge dichiarerebbe anormale e terrebbe per sospetto e solo tollererebbe quando l'indole speciale del contratto lo dimostrasse giustificato, non è fatta davvero per giovare alla definizione del nostro art. 1°. Non a torto la disposizione del capoverso veniva dichiarata inopportuna e pericolosa, possibile

fonte d'innumerabili questioni ⁽¹⁾, uno di quegli attacca-panni cui sarà appesa una infinità di litigi, direbbe l'on. TURATI.

Ma la disposizione è sopra tutto illogica, perchè chiamerebbe il magistrato, o gli arbitri o i probiviri, a giudicare se le parti avevano ragione di costituire il loro rapporto per un tempo determinato. I migliori giudici della convenienza o meno di prefiggere un termine alla vita del rapporto sono le parti. Perchè volete obbligare il principale a fornire la dimostrazione che la fissazione del termine è giustificata dal carattere speciale del rapporto?

Il patto che prefigge il termine mira a renderlo stabile e permanente, giacchè ognuno dei contraenti si spoglia della facoltà di risolverlo quando meglio crede. Ora la permanenza del rapporto è quanto desiderano gli impiegati privati. Se poi risultasse che il termine fu apposto realmente in frode alla legge, il patto sarebbe nullo già per diritto comune.

Si teme che i principali, per sfuggire all'obbligo di osservare i periodi di preavviso allorchè vogliano licenziare i loro impiegati, costituiscano i rapporti a tempo determinato?

Non mi sembra che questo timore sia serio e fondato. Si può stare certi che, se corrisponderà all'interesse dell'azienda non prefiggere un termine, non sarà il dovere del preavviso per il licenziamento, quello che persuaderà il principale a stabilire, invece, un termine. Tanto più che i periodi di preavviso sono fissati dal progetto sulla traccia delle consuetudini e delle norme adottate o proposte dalle

(1) *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 408.

Camere di commercio e industria. Ma poi, quale bisogno del preavviso ha l'impiegato che sia stato assunto per un tempo determinato? Egli sa fino dal principio quando dovrà avere termine il rapporto e quindi per quale epoca gli occorre trovare un nuovo impiego.

Più seria è l'obiezione che si potrebbe desumere da quella disposizione del progetto, la quale attribuisce diritto ad una particolare indennità, o compenso in denaro, all'impiegato che venga licenziato dopo un lungo servizio, sia pure col regolare preavviso. Se il rapporto verrà costituito per un tempo determinato, l'impiegato non potrà profittare della suddetta norma, quand'anche abbandonasse l'azienda dopo lunghi anni di servizio.

Ad evitare questo risultato, non giusto ove si faccia buon viso al principio della speciale indennità, basterebbe concedere il diritto alla indennità medesima pure all'impiegato che, assunto per un tempo prestabilito, alla scadenza del termine deve uscire dalla azienda dopo avere prestato servizio per un tempo uguale a quello che, nel rapporto a durata indeterminata, secondo il progetto, attribuisce diritto alla particolare indennità. Insomma il diritto a questa indennità non sarebbe legato alla risoluzione, per dissenso unilaterale del principale, di un rapporto costituito a tempo indeterminato e durato lungamente, bensì, senz'altro, alla risoluzione di un rapporto durato a lungo. E così per il contratto d'impiego privato non si farebbe eccezione alla libertà dei contraenti di prefiggere un termine o meno alla durata dei loro rapporti.

A parte la questione del termine, insinuata così nella definizione data dall'art. 1°, e ritornando appunto alla

definizione del contratto, io credo che sarebbe possibile al nostro progetto assegnarsi una materia omogenea, suscettibile di una migliore delimitazione e che non opporrebbe gravi difficoltà alla pratica applicazione di taluna fra le sue norme, come quelle sulla durata della giornata di lavoro, sulla elezione delle commissioni per la composizione o la decisione delle controversie, sulla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei principali nel seno del Consiglio superiore del lavoro. A mio modesto avviso, gioverebbe rinunciare a collocare sullo stesso piano della legge qualsiasi rapporto d'impiego in aziende od uffici privati, paghi di regolare in prima linea il rapporto di chi assume impiego in una azienda commerciale o industriale.

Non si dolgano gli altri impiegati privati (commessi degli studi di professionisti, impiegati di aziende agricole). Data una disciplina organica al rapporto di lavoro, specialmente considerato, la legge potrebbe dichiarare alla fine quali delle sue norme siano applicabili pure ai rapporti costituiti a servizio di altre aziende od uffici privati.

Furono principalmente le associazioni degli impiegati del commercio e dell'industria, che fecero pressione sopra la pubblica opinione e sui poteri dello Stato allo scopo di ottenere la legge del loro contratto. E gli usi raccolti da Camere di commercio e le norme da esse adottate o proposte per la conclusione dei contratti fra principali ed impiegati o per la decisione arbitrale delle controversie, nonchè per la costituzione dei collegi di arbitri, usi e norme messe a profitto, giustamente, nella elaborazione del disegno di legge, si riferiscono quasi esclusivamente agli impiegati delle aziende commerciali e industriali.

La figura dell'impiegato nella realtà della vita ⁽¹⁾ e nelle leggi è abbastanza determinata e distinta da quella dell'operaio. Io non penso certo di attribuire il valore di un fatto sociale assoluto e permanente a questa distinzione. Essa è destinata a farsi meno marcata, fors'anche a svanire. Ma nella presente fase dello sviluppo della società fattori d'indole economica e sociale determinano un distinto trattamento giuridico all'impiegato ed all'operaio.

La distinzione è conosciuta persino dai nostri codici di diritto privato. Ad es., l'art. 773, n.° 1,° del cod. di comm. disciplina diversamente, quanto alla sua estensione, il privilegio concesso al credito del salario dovuto agli operai dal commerciante fallito ed il privilegio per il salario degli institori e dei commessi ⁽²⁾. E l'istituto dei collegi dei probiviri per l'industria non suppone determinata la figura dell'operaio? Nella distinzione dell'operaio dall'impiegato si provarono più d'una volta le giurie dei probiviri, quando dovettero negare la propria competenza a giudicare di controversie vertenti fra imprenditori ed impiegati o commessi ⁽³⁾. Fra i diversi criteri proposti nella dottrina ⁽⁴⁾ mi pare che il meno imperfetto rimanga pur sempre quello desunto dalla

(1) Vedi la pubblicazione del nostro Ufficio del lavoro, *Le organizzazioni d'impiegati, Notizie sulle origini e lo sviluppo delle organizzazioni di miglioramento degli impiegati pubblici e privati in Italia*, Roma, 1910.

(2) Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, pag. 47; Eusebio, *Dizionario di giurisprudenza probivirale sul contratto di lavoro*, voce *Competenza*, pag. 97 e seg., voce *Impiegati*, pag. 202.

(3) Vedi anche gli art. 730 cod. di comm., l'art. 295 cod. civ. L'espressione « mano d'opera » s'incontra in diversi testi: art. 450, 468, 469, 470, 1640 cod. civ., 509 cod. di comm.

(4) Vedi da ultimo Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, 2ª ed., Milano, 1915, I, pag. 816.

natura manuale (fabbrile) o meno del lavoro oggetto di prestazione. A me sembra eccessiva la preoccupazione messa innanzi, che l'espressione « impiegato » non porti un sufficiente contributo a delimitare il campo di applicazione della legge ⁽¹⁾.

Anche il concetto dell'azienda commerciale o industriale non è tale da generare gravi incertezze. Si può dire che esso è familiare al nostro cod. di comm. (art. 3, 685, 773, n. 3); ma neppure è estraneo al codice civile (art. 299). E taccio delle leggi sui collegi dei probiviri per l'industria, intorno agli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Qualora guardassimo principalmente agli impiegati del commercio e dell'industria, potremmo definire il contratto di impiego, oggetto della nuova legge, come quel contratto per il quale l'impiegato si obbliga a prestare la sua opera in una azienda commerciale o industriale ed il principale si obbliga a pagargli lo stipendio convenuto.

*
* * *

Alcune norme del disegno di legge hanno ad argomento l'obbligazione principale che incombe sull'impiegato, cioè la prestazione del lavoro o servizio pattuito.

Nel primo testo era fissata la durata normale del la-

(1) Memoriale dell'Associazione tra le società per azioni, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 173; Memoriale dell'Associazione tra esercenti imprese elettriche, ivi, 1913, pag. 180. Vedi l'art. I del progetto di legge belga sul contratto d'impiego privato (12 marzo 1914), *Boll. Uff. lavoro*, XXI, pag. 312.

voro quotidiano in nove ore; si dichiarava lavoro straordinario quello richiesto in più, da retribuirsi a parte.

È questo uno dei punti più ardui, a motivo della difficoltà di trovare la regola, la quale si adatti alla grande varietà degli interessi opposti che si vorrebbero conciliare. D'altra parte, la fissazione legislativa della giornata normale di lavoro è fra i voti più ardenti dei commessi di commercio. La norma, com'era proposta da prima, non si salvò neppure nel seno del Consiglio superiore del lavoro ⁽¹⁾. La Commissione parlamentare opinò che non si possa fare più di questo: si esiga che ogni contratto stabilisca il numero delle ore di servizio ordinario, oltre il quale ogni ora di servizio straordinario deve essere ricompensata in misura superiore, almeno per un terzo, alla retribuzione del servizio ordinario.

L'orario normale sarebbe desunto, dunque, dal contratto; nel silenzio di questo, dalla consuetudine. L'osservanza data in fatto dalle parti alla convenzione, cui si richiama pure il progetto, non è una fonte di regolamento del rapporto diversa dal contratto. Vuol dire che le parti, col loro comportamento, avrebbero manifestata la volontà di modificare il primo accordo.

La fissazione per legge della durata massima della giornata di lavoro non sarebbe una novità nel nostro diritto, dacchè fra le norme sul contratto di lavoro nelle risaie è pure scritto il limite massimo dell'orario giornaliero (9 o 10 ore: art. 12 della legge, 16 giugno 1907); raggiunto quel limite, è vietato ogni lavoro straordinario.

(1) *Atti del Consiglio superiore del lavoro*, XVIII sess., pag. 45, 46.

E non dico della limitazione della giornata di lavoro delle donne e dei fanciulli, la quale si ripercuote pure sull'orario degli operai adulti (art. 7 della legge, 19 giugno 1902). Neppure fra le norme adottate o proposte da Camere di commercio fanno difetto i segni di una elaborazione di regole giuridiche anche su questi punti: la durata normale della giornata di lavoro, il servizio straordinario e la misura del suo compenso ⁽¹⁾.

Tuttavia la questione non è, forse, abbastanza matura per essere risolta direttamente con una norma uniforme di legge. Io penso che sarebbe buon espediente, come prevalse in seno al Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro ⁽²⁾, delegare ad organi locali, che per il modo onde sono composti sentano il più schiettamente possibile gli interessi della classe padronale e di quella degli impiegati, la fissazione dell'orario giornaliero normale e in quali limiti deve contenersi il lavoro straordinario, cui l'impiegato è tenuto, a seconda dei luoghi e del ramo di commercio o industria. Organi di quest'opera di complemento e adattamento locale della legge potrebbero essere quelle commissioni di arbitri, che nell'attesa della riforma dell'istituto probivirale viene proposto d'istituire per comporre o decidere le controversie fra principali ed impiegati.

Sta bene che il progetto disponga che il lavoro straordinario deve essere retribuito in una certa misura superiore alla mercede del lavoro ordinario ⁽³⁾. Alla nostra legge

(1) Vedi l'inchiesta dell'Ufficio del lavoro intorno agli usi vigenti sul contratto d'impiego, in *Atti del Consiglio sup. del lavoro*, XVIII sess., pag. 106, 107.

(2) *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 19.

(3) Le giurie dei probiviri per l'industria ebbero occasione di affermare il

potrebbe essere riservato anche il sancire espressamente il dovere del principale di regolare il lavoro in modo, che l'impiegato possa compierlo nelle condizioni volute dalla morale e dalla igiene (1). Più volte le giurie dei probiviri affermarono l'obbligo dell'industriale di fornire all'operaio un congruo e sano ambiente di lavoro (2).

Mentre alla pausa settimanale del lavoro provvede, ormai, la legge del 7 luglio 1907, il nostro progetto riconosce all'impiegato il diritto a godere ogni anno un periodo di riposo, senza perdere lo stipendio, della durata variabile da dieci a venti giorni, secondo il tempo del servizio prestato (anzianità). La scelta dell'epoca è rimessa, opportunamente, al principale, il quale sopporta il rischio dell'impresa ed ha la direzione di questa.

Non è taciuta la critica di fronte a questo diritto alla pausa annuale, ricordandosi quale falceria le moltissime feste rechino ai giorni dell'anno (3). Tuttavia, giorno più o giorno meno, si ammetta o no temperamenti al carattere continuo del periodo di vacanza, sta in fatto che pure su

principio del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario: Redenti, *Massimario*, pag. 107; Eusebio, *Dizionario*, voce *Lavoro straordinario*, pag. 256 e seg. E nel campo del rapporto d'impiego privato: Pretura Crema, 24 novembre 1913, *Monitore dei tribunali*, 1914, 273.

(1) Cfr. l'art. 13 del disegno di legge sul contratto di lavoro, presentato dai Ministri Cocco-Ortu e Baccelli alla Camera dei deputati, il 26 novembre 1902: *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. XXI, 2ª sess., 1902-1903. Doc., disegni di legge e relazioni, n. 205-A.

Vedi anche il § 62 del cod. di comm. tedesco, l'art. 339 del cod. svizzero delle obbligazioni, il § 18 della legge austriaca, 16 gennaio 1910, sul contratto d'impiego, *Atti Consiglio sup. lavoro*, XVIII sess., pag. 131.

(2) Redenti, *Massimario*, pag. 96.

(3) *Sul progetto di legge pel contratto d'impiego*, Osservazioni del prof. Pantaleoni, nella *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 9.

questo argomento il disegno dà veste di legge ad una regola che già si è formata nella coscienza degli interessati e si è affermata negli usi (1).

Il progetto di legge determina gli effetti sulla vita del rapporto e sul diritto allo stipendio di alcune cause di anormale interruzione nella prestazione del lavoro, quali il servizio militare, la malattia o l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio.

È giusto che l'ordinario servizio militare, che l'impiegato deve prestare, porti alla risoluzione del rapporto. Invece il richiamo alle armi, per ragione d'istruzione o tutela dell'ordine pubblico o mobilitazione, non troncherà il rapporto.

Ma qualunque sia la durata della interruzione? La norma proposta dalla Commissione parlamentare non pone alcun limite. Da parte dei principali si chiede, invece, che il rapporto rimanga sciolto quando l'assenza dell'impiegato, per il richiamo sotto le armi, duri più di tre mesi (2).

È un principio giusto, generalmente riconosciuto, che un rapporto di lavoro non sia troncato per una interruzione del servizio breve e non imputabile all'obligato, e neppure debba andare perduto il diritto alla mercede (3). Ne fecero applicazione al caso di malattia dell'operaio le

(1) Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, ecc., negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 107.

Vedi il § 17 della legge austriaca, 16 gennaio 1910, sul contratto d'impiego, *Atti cit.*, pag. 131.

(2) Memoriale dell'Associazione tra le società per azioni, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 177.

(3) Cfr. cod. civ. tedesco, § 616; cod. svizzero delle obbligazioni, art. 352; § 8 della legge austriaca, 16 gennaio 1910, sul contratto d'impiego; art. 10 del progetto belga sul contratto d'impiego (12 marzo 1914).

nostre giurie dei probiviri ⁽¹⁾. Anche fra le norme adottate dalle Camere di commercio e gli usi prevale il criterio di limitare ad un certo tempo il persistere del rapporto, quando l'impiegato è impedito di prestare il suo lavoro dal richiamo alle armi ⁽²⁾.

A me sembra equo non pretendere dal principale che egli conservi il posto nella sua azienda all'impiegato per un tempo indefinito.

Non si obietti, che una norma come quella domandata dai principali assumerebbe un carattere odioso quando il richiamo alle armi fosse determinato dalla mobilitazione a motivo di guerra. Lo vediamo: la guerra, questa grande crisi nella vita di un popolo, provoca tutta una folla di provvedimenti eccezionali, fra i quali potrebbe trovare posto una deroga alla regola scritta nella nostra legge, se pure l'illuminato patriottismo degli imprenditori, e ne avemmo esempio fra noi, non prevenisse e rendesse superflua ogni costrizione di legge.

Più dubbio è se l'impiegato richiamato alle armi conservi il diritto ad una parte, almeno, dello stipendio.

Il progetto della Commissione si rimette alle consuetudini locali. Molte fra le norme adottate dalle Camere di commercio convengono nel riconoscere il diritto allo stipendio per due o tre mesi, stando a carico dell'impiegato, però, la metà della spesa di supplenza, eventualmente necessaria. Tuttavia non mancano le norme, che, pure conservando il posto, rifiutano lo stipendio ⁽³⁾.

(1) Redenti, *Massimario*, pag. 111 e seg.

(2) Inchiesta dell'Uff. del lavoro ecc., negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 108 e seg.

(3) Inchiesta dell'Uff. del lavoro ecc., negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 108 e seg.

La Commissione, nella pregevole relazione alla Camera dei deputati, ricordava pure la regola che vige per gli impiegati dello Stato, a giustificare il suo avviso, che non si potesse fare gravare sul principale l'onere dello stipendio ⁽¹⁾. A me pare che la legge sullo stato degli impiegati civili conforti ad accogliere nella nuova legge dell'impiego privato una norma, la quale coinciderebbe quasi con quella adottata da molte fra le nostre Camere di commercio. L'impiegato dello Stato, chiamato sotto le armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi, ed egli conserva lo stipendio per i primi due mesi. Per analogia si potrebbe stabilire che l'impiegato privato continui a percepire lo stipendio per la metà di quel periodo massimo (due o tre mesi), durante il quale persiste il rapporto malgrado la sua assenza.

Il PANTALEONI si scandalizzava del primo testo della proposta di legge, giusta il quale doveva corrispondersi lo stipendio per un periodo di tempo variabile da quarantacinque giorni a tre mesi: l'impiegato scarica sull'industriale il peso del richiamo alle armi, mentre l'industriale deve tenersi il proprio ed aggiungere quello dell'impiegato ⁽²⁾. Ma gioverà ricordare fino da ora un principio della disciplina del contratto di lavoro, che è venuto alla luce attraverso varie applicazioni. Quando la mercede, normalmente corrisposta al lavoratore, non offre un margine sufficiente affinché egli sia in grado di sopportare il rischio

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. XXIII, sess. 1909-13, Doc., disegni di legge e relazioni, n. 1264-A, pag. 18.

(2) *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 9.

della mancanza di lavoro, avviene in alcuni casi (ad es., di servizio militare, di malattia o d' infortunio) la traslazione del rischio, per una certa misura, sull' imprenditore (1).

Del resto, sembra che la classe padronale non sia aliena dall' addossarsi l' onere, soddisfatta di ottenere che sia segnato un limite alla durata dell' assenza, la quale lascia in vita il rapporto (2).

Alla luce del principio della traslazione, in una qualche misura, del rischio della mancanza di lavoro dall' impiegato all' imprenditore deve essere guardata pure la norma del disegno di legge sugli effetti della interruzione del servizio a motivo di malattia o d' infortunio, di gravidanza o puerperio.

Tale interruzione non è causa di scioglimento del rapporto, ove non superi il periodo di tre mesi, e l' impiegato conserva il diritto allo stipendio intero per il primo mese, alla metà, pei due mesi successivi. Qualora l' interruzione duri più di tre mesi, il principale ha facoltà di licenziare l' impiegato, ma deve corrispondergli l' indennità stabilita per il caso di licenziamento immediato, diminuita della somma già pagatagli durante la sospensione del servizio.

Pure qui la legge attingerebbe, in sostanza, il suo contenuto alle norme adottate dalle Camere di commercio ed alle consuetudini che si poterono accertare (3). E potrebbe

(1) Cfr. Carnelutti, *Un surrogato della legge sul contratto d'impiego*, *Rivista di dir. comm.*, 1909, I, pag. 293 e seg.

(2) Memoriali dell' Associazione tra le società per azioni, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 177, dell' Associazione tra esercenti imprese elettriche, ivi, pag. 180, del Circolo industriale agricolo di Milano, ivi, pag. 183.

(3) Inchiesta dell' Ufficio del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 110 e seg.

richiamare, a giustificazione del principio accolto, la regola dettata dal cod. di comm. (art. 537) a favore del marinaio, che contrae malattia durante il viaggio, nella disciplina di quel contratto d' arruolamento, cui si conviene il titolo di pioniere rispetto all' intervento legislativo nel regolamento dei rapporti di lavoro.

Secondo il testo approvato dalla Commissione, eletta dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, al principio della traslazione del rischio per interruzioni temporanee del lavoro erano sottratte le piccole aziende, designate in quelle che hanno a loro servizio un solo impiegato. La Commissione, eletta nella presente legislatura, anzichè escludere le aziende più modeste, preferì ridurre a loro beneficio l' onere che importerebbe l' applicazione di quella norma del progetto, proponendo che gli stipendi, le indennità e i termini siano ridotti alla metà per le aziende che hanno a loro servizio un solo impiegato.

Già l' Associazione tra le società per azioni si era preoccupata dell' onere, a suo avviso non sopportabile, che la nuova legge, in generale, addosserebbe alle piccole aziende ed aveva espressa l' opinione che essa dovesse comprendere, di regola, solo quelle aziende che occupano più di due impiegati (1).

Occorre tenere presente che fra gli scopi principali della legge desiderata è la giusta protezione d' interessi vitali degli impiegati, e sono proprio gli impiegati delle aziende modeste, che sentono più vivo il bisogno di essere aiutati

(1) Memoriale dell' Associazione fra le società per azioni, *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 174.

da norme legislative nel regolamento del loro rapporto. La legge mira ad assicurare un minimo di guarentigie alla grande maggioranza degli impiegati; le aziende importanti potranno agevolmente sorpassare quel minimo e gli impiegati privilegiati, per il valore attribuito al loro ufficio, sapranno ottenerlo, come già al presente si hanno esempi. Mette conto di rilevare che fra le norme adottate dalle Camere di commercio e le consuetudini accertate non si scopre traccia di una eccezione a danno degli impiegati delle piccole aziende. Se mai, il criterio per rifiutare la traslazione del rischio della mancanza di lavoro dovrebbe cercarsi nella misura alta dello stipendio percepito dall'impiegato (1). Vi date pensiero che le piccole aziende non siano in grado di sopportare il peso di quel rischio, che si vuole togliere dalle spalle degli impiegati? Ebbene: riducete la misura, fino alla quale il rischio deve essere sopportato dall'azienda. Ma non mettete fuori della legge i contraenti più deboli!

Il nostro progetto ci presenta un altro caso di traslazione sul principale del rischio della mancanza di lavoro. La morte dell'impiegato risolve il rapporto. Tuttavia è concesso ai congiunti, viventi a suo carico, il diritto a una indennità uguale ai tre quinti della somma, che il principale avrebbe dovuto pagare se... avesse licenziato l'impiegato.

Il PANTALEONI non ha risparmiato la sua critica alla norma che creerebbe a favore dell'impiegato ed a spese dell'azienda un asse ereditario per il caso della sua morte. Questo diritto di successione, osservava egli, non avrebbe

(1) Cfr. Memoriale dell'Associazione tra le società per azioni, *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 176.

alcuno dei fondamenti giuridici ed economici che stanno a base dell'attuale diritto successorio (1).

Veramente il rischio della interruzione del lavoro per morte è trasferito in lieve misura sul principale anche secondo le norme adottate da molte Camere di commercio. Nè manca del tutto la regola che attribuisca alla famiglia l'indennità stabilita per l'ipotesi di licenziamento (2). E la legge del contratto di lavoro in risaia fa obbligo al conduttore d'opere di pagare agli eredi del locatore defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare delle mercedi giornaliere per quindici giorni di lavoro (art. 24 della legge, 16 luglio 1907). Ugualmente il rischio della interruzione del servizio per morte del marinaio, arruolato a viaggio ovvero con partecipazione al profitto od al nolo, è riversato in una certa misura sull'armatore (art. 539, n. 2 e 3 cod. di comm.). Dunque di fronte al diritto positivo non rappresenta una novità cervellotica la norma del progetto; ma essa si coordina ad altre applicazioni del medesimo principio. È solo questione di fissare la misura concreta della traslazione del rischio dall'impiegato al principale.

*
* *

Un gruppo di norme è rivolto ad uno degli argomenti, sui quali la disciplina giuridica del rapporto di lavoro ap-

(1) *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 9. Vedi anche i Memoriali della Associazione tra le società per azioni, ivi, pag. 176; dell'Associazione tra esercenti imprese elettriche, ivi, pag. 180; del Circolo industriale agricolo di Milano, ivi, pag. 182, 183.

(2) Inchiesta dell'Ufficio del lavoro ecc., negli *Atti cit.*, XVIII sess., p. 114

pare meglio formata. Il dovere della parte, che intende risolvere il rapporto, di avvertirne l'altra un certo tempo prima è ammesso concordemente dalle norme adottate dalle Camere di commercio e da quelle proposte dalle associazioni d'impiegati (1). Il licenziamento dell'impiegato da parte del principale e le dimissioni dell'impiegato producono la risoluzione legittima del rapporto trascorso un certo lasso di tempo. Le norme delle Camere di commercio e delle associazioni degli impiegati non lo dicono espressamente, ma esse sottintendono certo un rapporto costituito senza prefissione della sua durata, poichè questo è l'atteggiamento normale del nostro contratto. Se fosse stabilita la durata del rapporto, questo si estinguerebbe alla scadenza del termine convenuto e non avrebbe ragion d'essere l'obbligo della previa disdetta. Nel campo del contratto di lavoro industriale le giurie dei probiviri hanno riconosciuto, si può dire costantemente, che il rapporto costituito a tempo determinato si estingue da sè, automaticamente, con la scadenza del termine (2).

Il progetto, approvato dalla Commissione, nomina il contratto d'impiego a tempo indeterminato quando accoglie la regola del preavviso riguardo allo scioglimento del rapporto per dissenso unilaterale. Tuttavia la disdetta può sortire l'effetto di fare cessare subito il rapporto, allorchè la parte che dà la disdetta paghi all'altra una indennità uguale alla retribuzione, che giusta il contratto corrisponde al periodo di preavviso.

(1) Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 88 e seg.

(2) Redenti, *Massimario*, pag. 126.

Anche tale surrogato, un compenso in denaro, all'osservanza del periodo di preavviso non è ignoto alle norme di qualche Camera di commercio (1) e trova riscontro nelle sentenze dei probiviri per l'intempestivo licenziamento degli operai (2).

Il progetto stabilisce insieme il tempo nel quale deve essere data la disdetta perchè sia efficace: la metà o la fine del mese (3). Così, in alcuni luoghi almeno, è consuetudine dichiarare la disdetta in giorno di sabato per sciogliere il rapporto di lavoro industriale.

Il periodo di preavviso per il licenziamento dell'impiegato è proposto in misura variabile a seconda della durata del servizio prestato e della qualità dell'ufficio. È giusto che si prolunghi il periodo del preavviso quando, a motivo del carattere speciale delle incombenze esercitate, riuscirà meno agevole all'impiegato licenziato trovare un impiego uguale od analogo in altra azienda. L'altro criterio della anzianità del servizio non appare suggerito propriamente dallo scopo della regola del preavviso. Con esso si viene a limitare il diritto della parte a porre fine quando vuole al rapporto costituito per un tempo indeterminato, in virtù del motivo che il rapporto stesso è durato lungamente.

Dal lato delle associazioni padronali fu osservato che

(1) Inchiesta dell'Ufficio del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 88.

(2) Cfr. la mia nota *L'indennità per il licenziamento intempestivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato*, *Rivista del diritto commerciale*, 1912, II, pag. 983.

(3) Conf. il § 20 della legge austriaca sul contratto d'impiego e l'art. 18 del progetto di legge belga sul contratto d'impiego (12 marzo 1914), *Boll. Uff. lavoro*, XXI, pag. 312.

i periodi di preavviso proposti sono troppo lunghi ⁽¹⁾. Anche secondo l'ultimo testo essi variano da quattro a dodici mesi; però, invece di aumentare di un mese per ogni anno di servizio prestato oltre i dieci anni, aumenterebbero di un mese, ugualmente, per ogni biennio ⁽²⁾.

La regola del preavviso, ben si comprende, vale pure per l'impiegato, che intenda porre fine al rapporto. I termini sono ridotti in questo caso, opportunamente ⁽³⁾, alla metà di quelli stabiliti per il licenziamento dell'impiegato da parte del principale. Ed è giusto che pure l'impiegato possa risolvere in tronco il rapporto, pagando l'indennità corrispondente al periodo di preavviso ⁽⁴⁾.

Il fatto che il rapporto è durato lungo tempo determina, nel sistema del progetto, un'altra notevole restrizione al diritto del principale di risolvere il rapporto stesso, costituito senza prefissione di durata. L'impiegato, che ha acquistato diritto al periodo massimo di preavviso, qualora venga licenziato, può esigere inoltre, a titolo di indennità, un compenso in denaro pari alla metà di tanti mensili di stipendio, quanti sono gli anni di servizio prestato dopo avere conseguito il diritto al periodo più lungo di preavviso, purchè la somma non superi lo stipendio di un anno.

(1) Vedi i Memoriali dell'Associazione tra le società per azioni, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 174, dell'Associazione tra esercenti imprese elettriche, *ivi*, 1913, pag. 180, del Circolo industriale agricolo di Milano, *ivi*, 1913, pag. 182.

(2) Relazione dell'on. Schanzer, *Atti parlamentari* cit., n. 238 A, pag. 3, 4.

(3) Vedi la giustificazione datane dall'on. Turati nel seno del Consiglio superiore del lavoro, *Atti* cit., XVIII sess., pag. 35. Cfr. anche Carnelutti, studio cit., *Riv. di dir. comm.*, 1909, I, pag. 287.

(4) In senso contrario le insistenti osservazioni dell'ing. Targetti nel seno del Consiglio sup. del lavoro, *Atti* cit., pag. 38, 40, 41.

Per le aziende che occupano da tre a quattro impiegati la misura della speciale indennità è diminuita alla metà e sono dispensate addirittura da questo obbligo le aziende che normalmente non hanno più di due impiegati.

Non fa meraviglia come la norma del progetto abbia suscitato critiche nel seno della classe padronale ⁽¹⁾. Lo stesso relatore, on. ORLANDO, non taceva come questa funzione di previdenza, che il principale verrebbe obbligato a prestare a favore dell'impiegato, è un principio forse assai ardito ⁽²⁾. Tuttavia pure nella giurisprudenza si riconosce all'impiegato il diritto ad un compenso straordinario per il beneficio, fu detto, derivato all'azienda dalla continuità del suo servizio ⁽³⁾.

Il diritto dell'impiegato licenziato dopo molti anni di servizio ad una speciale indennità, malgrado il licenziamento avvenga nel modo legittimo, recherebbe un'altra limitazione, un freno direi, alla facoltà del principale di risolvere il rapporto costituito a tempo indeterminato e sarebbe una ulteriore, parziale soddisfazione a quel desiderio della stabilità o permanenza del rapporto, così vivo nella classe degli impiegati privati.

Quanto forte sia questa aspirazione, ce lo dicono le domande della Confederazione generale dell'impiego privato. Essa chiede ben più delle parziali soddisfazioni consistenti nel tenere conto pure dell'anzianità di servizio nel fissare

(1) Vedi i Memoriali dell'Associazione tra le società per azioni, *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 174, 175; dell'Associazione tra esercenti imprese elettriche, *ivi*, pag. 180; del Circolo industriale agricolo di Milano, p. 181.

(2) *Atti parlamentari* cit., n. 1264-A, pag. 16.

(3) Trib. Roma, 24 marzo 1914, *Boll. Uff. del lavoro*, vol. XXII, pag. 180.

i periodi di preavviso per il licenziamento e nel concedere la speciale indennità. Secondo la detta Confederazione, a nessuna delle parti, costituite in rapporto d'impiego, dovrebbe essere consentito di risolverlo, sia pure osservando il debito periodo di preavviso, qualora a conforto del licenziamento o delle dimissioni la parte non potesse invocare una giusta causa o giusti motivi ⁽¹⁾.

Direi che la stessa denominazione, preferita a designare questa speciale figura del rapporto di lavoro, esprima la tendenza alla stabilità: contratto d'impiego privato, quasi a richiamare l'idea dell'impiego pubblico, alla cui disciplina legislativa gli impiegati delle aziende private si sforzano di avvicinare il regolamento del loro rapporto.

La stabilità o permanenza del rapporto, intesa in questo senso pieno, integrale, è la questione che maggiormente allontana le idee della classe dei principali, e lo stesso progetto di legge, dalle domande della Confederazione degli impiegati. Il progetto dispone che il contratto d'im-

(1) *Il miglioramento*, *Giornale della Confederazione generale dell'impiego privato*, n. 15 del 1914.

Vedi anche dello stesso periodico i n.ri 8 del 1913: Arcò, *Lo scopo da raggiungere: la stabilità*; 18 del 1913: Mazzini Alati, *Politica di classe*; 18-19 del 1913.

Secondo le proposte della Confederazione generale dell'impiego privato, l'art. 2 del progetto dovrebbe avere il seguente tenore: « Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza giusta causa, ai sensi dell'art. 366 del cod. di comm. nei rapporti tra mandante e mandatario, salvo il caso in cui una delle due parti incorra in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e per la quale sia provocato l'intervento del magistrato penale ». Vedi pure negli *Atti del Consiglio superiore del lavoro*, XVIII sess., pag. 82, la mozione approvata dal primo congresso nazionale della Confederazione generale dell'impiego privato.

piego a tempo indeterminato non può essere risolto senza preavviso: in questa norma è implicito il diritto allo scioglimento, pure di ottemperare al preavviso. Anche le norme adottate dalle Camere di commercio si preoccupano di ribadire il dovere del preavviso, ma mostrano di non dubitare nemmeno del diritto illimitato di ciascuna delle parti a porre fine al rapporto. Le giurie dei probiviri talvolta decisero che l'industriale non può licenziare l'operaio, neppure col preavviso consuetudinario, se non ha motivi sufficienti a giustificare il licenziamento ⁽¹⁾. Però mi sembra tuttora salda la regola del diritto alla risoluzione del rapporto, pure di rispettare il periodo di preavviso ⁽²⁾.

Nessun dubbio che per apprendere se un rapporto d'impiego in una azienda privata abbia carattere stabile o permanente, nel senso che l'impiegato non possa essere licenziato senza un giusto motivo, si deve guardare ad ognuna delle fonti di regolamento del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la specie; al contratto, cioè al contratto iniziale propriamente e agli accordi successivi che lo completano, quali regolamenti interni, piante o ruoli organici del personale, ad eventuali concordati, alla legge, all'uso ed all'equità ⁽³⁾. Ma, appunto, io ritengo che, almeno nella fase attuale di sviluppo del contratto d'impiego privato, si

(1) Redenti, *Massimario*, pag. 160.

(2) Redenti, *Massimario*, pag. 129; Eusebio, *Dizionario*, 1^a Appendice, pag. 42.

(3) Cfr. Carnelutti, *Sulla stabilità nel rapporto d'impiego*, *Rivista del diritto commerciale*, 1909, II, pag. 18, 19; *Ancora sulla stabilità nel rapporto d'impiego*, ivi, 1910, II, pag. 745, 746; Trib. Roma, 7 giugno 1907, *Repertorio Foro it.*, 1907, voce *Locazione d'opera*, n. 35; Trib. Napoli, 29 luglio 1912, *Temì napol.*, 1912, 252.

debba chiedere alla interpretazione della volontà comune dei contraenti del rapporto concreto, se essi vollero attribuire al medesimo un carattere stabile o permanente.

La mancanza di un termine prefisso alla durata del rapporto può significare due cose opposte: ognuna delle parti intese riservarsi di porvi fine quando vuole, salvo il temperamento del preavviso, oppure si volle costituire un rapporto permanente, che non potrà essere risolto a libito di una delle parti, bensì solo per una giusta causa o un giusto motivo.

Se procuriamo astrarre la figura del contratto di lavoro degli impiegati nelle aziende commerciali o industriali, od anche più generalmente nelle aziende private, non ci sentiamo di affermare che il nostro contratto è una specie, un tipo dell'amplessima locazione d'opere, distinto per certi caratteri, propri normalmente del rapporto d'impiego pubblico, vale a dire il diritto alla stabilità ed alla carriera.

Che tale diritto sia un carattere del rapporto d'impiego pubblico è presto spiegato, riflettendo alla necessità costante della funzione o del servizio, pei quali gli impiegati sono assunti dagli enti pubblici, ed al bisogno di una preparazione e di un adattamento delle facoltà intellettive per acquistare e perfezionare l'attitudine ad esercitare il particolare ufficio. Diversamente la funzione dell'azienda commerciale o industriale è dominata dal mutevole tornaconto del privato imprenditore e non sempre le incombenze dell'impiegato presentano un carattere molto specifico ed esigono un lungo tirocinio.

L'azienda privata ha bisogno d'essere libera, elastica

nei suoi movimenti⁽¹⁾, se deve procacciare utilità all'imprenditore, ed ove fallisca a questo suo fine è fatale che scompaia; non c'è artificio di legge che valga a tenerla in vita. D'accordo che, *a priori*, il carattere stabile del rapporto d'impiego non è contrario alle esigenze delle grandi aziende commerciali⁽²⁾. Ma il punto è se la stabilità sia una nota costante del rapporto d'impiego nelle aziende private, in generale, nelle maggiori, come in quelle medie o più modeste, poichè il nostro progetto si dirige — dobbiamo ripeterlo ancora? — alla grande maggioranza degli impiegati, più che ai pochi privilegiati, alle piccole e medie aziende, meglio che alle maggiori. D'altra parte la stabilità potrebbe essere un carattere pure del rapporto di lavoro costituito da un operaio industriale.

La nostra giurisprudenza ha mostrato di resistere alla tesi di patroni, che tendevano a parificare il rapporto d'impiego nelle grandi aziende commerciali e industriali al rapporto d'impiego pubblico⁽³⁾, ed ha ritenuto essere una questione di fatto quella della stabilità o meno, rifiutandosi di riconoscere *a priori* un valore assoluto, decisivo a certi elementi, come la promessa di carriera o di pensione, l'esistenza di una pianta organica del personale⁽⁴⁾.

(1) D'accordo su questo punto, ed in massima, con l'Einaudi, *Il significato collettivista del disegno di legge sul contratto d'impiego*, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 7.

(2) Trib. Roma, 7 giugno 1907, *Repert. Foro it.*, 1907, voce *Locazione d'opera*, n. 35.

(3) Cass. Roma, 17 agosto 1908, *Foro it.*, 1908, I, 1170, e 25 febbraio 1910, *Foro it.*, 1910, I, 345, e 29 settembre 1910, *Mon. trib.*, 1911, 105.

(4) App. Perugia, 22 maggio 1909, *Foro it.*, 1909, 810; trib. Bologna, 15 aprile 1909, *Il contratto di lavoro*, 1909, 30; App. Roma, 3 settembre 1907, *Rep. Foro it.*, 1907, voce *Locazione d'opera*, n. 37.

Gli assertori della stabilità nel contratto d'impiego privato citano volentieri la definizione, che del contratto d'impiego diede il COGLIOLO nella ben nota relazione al VII Congresso giuridico nazionale (Roma, ottobre 1911) (1). La carriera, cioè la continuazione del rapporto d'impiego con la sua graduale ascensione verso un miglioramento, costituirebbe la nota saliente del contratto d'impiego (2). Ma il COGLIOLO ammette che non tutti gli impiegati privati godono la stabilità, cosicchè ne deriva che non a tutti i rapporti di lavoro degli impiegati di aziende private si addice quel concetto fermato del contratto d'impiego. Se il diritto alla permanenza del rapporto non costituisce una nota costante dell'impiego nelle aziende commerciali e industriali, ma talvolta sussisterà, tal'altra farà difetto, il nostro progetto non poteva assumere la stabilità a premessa delle sue norme intorno alla risoluzione del rapporto.

Anche una legge sul contratto d'impiego privato non può avere un compito diverso da quello di tradurre nelle norme sicure e solenni della volontà collettiva il modo d'essere del fenomeno nella realtà contrattuale. Quale esso sia, ce lo diranno gli usi, i contratti-tipo, le regole avvertite

(1) Pag. 9 « il contratto per il quale una persona destina la propria attività professionale in favore di privati, di industrie, di enti pubblici, con intendimento continuativo e con scopi di carriera e col divieto di dare ad altri la stessa attività ».

Riguardo alla distinzione, dal Cogliolo tracciata, del contratto d'impiego dal contratto di lavoro ed alla fusione sotto la stessa disciplina giuridica del rapporto d'impiego pubblico e di quello privato, vedi le riserve e le osservazioni critiche di D'Alessio, *Contratto d'impiego e contratto di lavoro, Impressioni e reminiscenze del VII Congresso giuridico nazionale*, nella rivista *Il contratto di lavoro*, 1912, pag. 1 e seg.

(2) Pag. 13.

concordemente dalle classi interessate, il principio sentito dal giudice, raccolto sull'urto di due interessi opposti, la natura intima del fenomeno contrattuale, la quale, artefice instancabile, lavora senza posa a foggarsi una forma giuridica meglio appropriata.

Il diritto sale dai fatti al legislatore che lo dichiara. Se trascureremo i fatti e vorremo trarre fuori dalla nostra testa di giuristi o di parte interessata la disciplina legislativa del contratto, faremo una legge sterile, se non dannosa al progressivo evolversi del fenomeno.

Non si nega che la legge possa intervenire, talvolta, a correggere la pratica contrattuale; ma ciò quando la pratica, per qualche ostacolo od artificio, non si svolga nel modo adeguato alla natura ed ai fini del rapporto. Ad es., per la sua condizione economica ed intellettuale il lavoratore può indursi ad accettare patti ingiusti, dannosi a sè e ad interessi generali: la legge, che interviene per sostituire o integrare la volontà del contraente debole nel regolamento del rapporto, non va contro il dogma della volontà nei contratti; ma, se ben si guardi, rende ad esso omaggio.

Si vorrebbe richiamato nel testo medesimo dell'art. 2 del progetto la norma scritta nell'art. 366 del cod. di comm., in tema di mandato commerciale: il mandante, che senza giusta causa revoca il mandato in corso d'esecuzione, è tenuto a risarcire il danno cagionato al mandatario, e lo stesso obbligo incombe al mandatario, che senza giusta causa rinunci al mandato.

A modello è assunta così una norma, la cui interpretazione nel senso considerato dalla Confederazione dell'impiego privato è tutt'altro che sicura. Fu sostenuto auto-

revolmente, e la tesi venne accolta da una parte della giurisprudenza recente, che l'obbligo di risarcire il danno, imposto alla parte la quale risolve il rapporto di mandato commerciale senza giusta causa, trova applicazione al mandato conferito per un tempo determinato o per un dato affare, il che torna allo stesso, e non anche al mandato conferito senza limite di tempo ⁽¹⁾.

*
* *

Alla regola del preavviso o della corrispondente indennità, quale modo legittimo di risoluzione del rapporto costituito senza prefissione di durata, il disegno di legge fa eccezione per il caso che una delle parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave, che essa non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

A parte la formola prolissa e un po' troppo restrittiva ⁽²⁾, nulla è da obiettare contro il diritto di ognuno dei contraenti a risolvere in tronco il rapporto quando sussistano pel recedente giusti motivi o giuste cause. Il cod. di comm. parla di giusto motivo del congedo del marinaio (art. 542); la legge sulla risicoltura, di giusti motivi di risoluzione fuori termine (art. 23) ⁽³⁾. Del principio i probiviri fecero copiosa applicazione al contratto di lavoro industriale, tro-

(1) Sraffa, *Del mandato commerciale e della commissione*, nel *Commentario al cod. di comm.*, edito da Vallardi, pag. 67 e seg.; Nattini, *La dottrina generale della procura. La rappresentanza*, Milano, 1910, pag. 286. Contra Cogliolo, *Il contratto d'impiego*, relazione al VII Congresso giuridico nazionale, pag. 14, 15; Vivante, nella *Rivista del dir. comm.*, 1913, II, pag. 117 e seg.

(2) Cfr. *Riv. delle soc. comm.*, 1913, pag. 408.

(3) Art. 1720, 1735, 1874 cod. civ.: « causa legittima », « giusti motivi ».

vando la ragione del decidere nella natura stessa del rapporto ⁽¹⁾.

Il rapporto d'impiego privato, non meno, certo, di quello di lavoro industriale, richiede per sua indole che giusti motivi di risoluzione in tronco siano non soltanto inadempienze, ma eziandio altri fatti vari, verificandosi i quali sarebbe ingiusto pretendere la continuazione del rapporto finchè non sia spirato il periodo di preavviso, ovvero il pagamento dell'indennità ⁽²⁾.

Il progetto preferisce astenersi dall'indicare, a mo' d'esempio, quali siano giusti motivi o giuste cause di risoluzione in tronco. Io penso che sarebbe utile comporne una enumerazione dimostrativa. E non sarebbe troppo arduo, mettendo a profitto il modello di qualche legge straniera, le norme adottate dalle nostre Camere di commercio ⁽³⁾ e, specialmente, la ricca casistica offerta dalla giurisprudenza dei probiviri per il rapporto di lavoro industriale.

*
* *

Casi di forza maggiore che rendano impossibile, materialmente o giuridicamente, la prosecuzione del rapporto, ne produrranno lo scioglimento e nessuna delle parti potrà pretendere una indennità. Ma non costituisce caso di forza

(1) Redenti, *Massimario*, pag. 143 e seg.; Eusebio, *Dizionario*, pag. 321 e seg., I Appendice, pag. 43 e seg.

(2) Cfr. trib. Cagliari, 23 novembre 1909, *Rep. Foro it.*, 1909, voce *Locazione d'opera*, n. 21.

(3) Inchiesta dell'Uff. del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 89. Vedi § 71, 72 cod. di comm. ted., § 133c, 133d dell'ordinanza industriale tedesca; § 26, 27 della legge austriaca, 16 gennaio 1910, sul contratto d'impiego.

maggiore quello al cui avverarsi concorra la colpa o la volontà dell'uomo. Quindi la norma del progetto, che però si desumerebbe ugualmente dai principî del diritto comune: la cessazione, la liquidazione⁽¹⁾ o la riduzione dell'azienda, le quali non siano determinate esclusivamente da forza maggiore, non dispensano la parte, che vuole risolvere il rapporto, dall'osservare il periodo di preavviso⁽²⁾.

L'art. 5 del nostro progetto concerne un caso di accollo presunto *iuris et de iure* al cessionario dell'azienda delle obbligazioni incumbenti sul cedente per effetto del licenziamento dell'impiegato⁽³⁾. La Commissione parlamentare accolse la regola adottata o proposta da talune Camere di commercio⁽⁴⁾. Il cedente non rimarrebbe liberato per ciò, che pure il cessionario assumerebbe le stesse obbligazioni (accollo cumulativo)⁽⁵⁾. Alla ipotesi della cessione della ditta (s'intendeva dire dell'azienda?) si equipara quella della trasformazione pure della ditta (della ragione sociale, forse).

È anche un riflesso dell'aspirazione alla permanenza del rapporto una certa tendenza a guardare all'azienda,

(1) Conf. App. Milano, 17 gennaio 1913, *Mon. trib.*, 1913, 475; App. Milano, 27 marzo 1914, *Mon. trib.*, 1914, 372; trib. Genova, 15 febbraio 1911, *Temi genov.*, 1911, 156. *Contra* App. Milano, 8 giugno 1910, *Mon. trib.*, 1910, 909; trib. Palermo, 8 aprile 1910, *Rep. Foro it.*, 1910, voce *Locazione d'opera*, n. 42; Cass. Torino, 13 giugno 1911, *Temi genov.*, 1911, 156; App. Genova, 23 giugno 1913, *Mon. trib.*, 1913, 870.

(2) Vedi anche la regola del disegno di legge scritta nel penultimo comma dell'art. 8.

(3) Vedi la relazione dell'on. Turati al Consiglio sup. del lavoro, *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 93 e seg.

(4) Inchiesta dell'Uff. del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 37, 38.

(5) Cfr. Pret. Roma, 21 marzo 1908, *Il contratto di lavoro*, 1908, 98; App. Roma, 7 luglio 1910, *Rep. Foro it.*, 1910, voce *Locazione d'opera*, n. 36.

come organismo economico, piuttostochè alla persona del proprietario ed ai mutamenti che in essa possono verificarsi. È dato scoprirne qualche traccia pure nella giurisprudenza del magistrato ordinario, a proposito del computo della durata del servizio prestato dall'impiegato⁽¹⁾.

*
* * *

Secondo il progetto, il fallimento del principale è una causa di risoluzione del rapporto, che attribuisce diritto all'impiegato ad ottenere un'indennità, oltre allo stipendio del mese in corso. L'ammontare della indennità è fissato nella metà della misura stabilita per il caso di licenziamento, avuto riguardo al dissesto nel quale versa l'azienda. Ed il credito è dichiarato privilegiato, a sensi dell'art. 773, n. 1°, cod. di comm., a meno che si verta in tema di procedura dei piccoli fallimenti.

Fu criticata la creazione di questo nuovo privilegio contro i creditori⁽²⁾. D'altro canto gli impiegati hanno mostrato di averlo a cuore.

In verità io non vedo su quale base si appoggerebbe la nuova legge per sancire una eccezione al principio, che mi pare desumersi correttamente dal nostro diritto privato, in via di massima, per ogni contratto bilaterale⁽³⁾.

(1) Pret. Milano, 11 dicembre 1907, *Mon. trib.*, 1908, 195.

(2) *Sul progetto di legge pel contratto d'impiego*, Osservazioni del prof. Pantaleoni, *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 9. L'Associazione tra le società per azioni vorrebbe che il privilegio fosse limitato al credito dello stipendio del mese in corso, lasciando che subisca la legge del concorso il credito alla indennità: *Riv. cit.*, 1913, pag. 179. Contro l'indennità, il memoriale del Circolo industriale agricolo di Milano: *ivi*, pag. 183.

(3) Cfr. Bonelli, *Fallimento*, I, n. 273; Montessori, nella *Riv. del dir. comm.*, 1913, II, pag. 933 e seg.

Non starò qui a ripetere gli argomenti svolti altrove a giustificare la soluzione del sottilissimo problema giuridico. Basti il rilevare come il credito alla indennità, logicamente, non possa gravare sui beni separati e destinati alla esecuzione a prò dei creditori, perchè la fine intempestiva del rapporto è una conseguenza dell'apertura del fallimento sul patrimonio del principale, seguita dalla decisione del curatore di astenersi dall'esercitare la *facoltà* di assumere la continuazione del rapporto medesimo per conto del fallimento. Come mai la massa dovrebbe rispondere delle conseguenze di un fatto, la risoluzione del rapporto, che è voluto dai fini dell'istituto del fallimento? L'indennità, per di più privilegiata, verrebbe concessa all'impiegato a spese degli altri creditori del principale, i quali pure si vedono accorciati i loro diritti dalla legge del dividendo. Nel dissesto del comune debitore, si fa già una condizione di favore all'impiegato, accordando un privilegio al suo credito per stipendi maturati (art. 773, n. 1°, cod. di comm.) oltrechè per lo stipendio del mese in corso (art. 5, capoverso, del progetto).

* * *

Vi ha un'obbligazione del principale, la quale si connette all'estinzione del rapporto: alludo all'obbligo di rilasciare all'impiegato, che abbandona l'azienda, un certificato relativo al servizio prestato. Il progetto allaccia tale obbligo alla risoluzione del rapporto per causa di licenziamento. Ma non s'intenderà mica negare il diritto al certificato all'impiegato che si dimette? Meglio dire di

questo dovere del principale a proposito della risoluzione od estinzione del rapporto, in genere.

Riguardo al contenuto del certificato, è noto come si sia dimostrata incerta la giurisprudenza dei probiviri per l'industria (1). Il principale sarà tenuto a indicare solo la specie e la durata del servizio o dovrà anche esprimere un giudizio sul valore del servizio stesso e sulla condotta dell'impiegato? Oltre la specie e la durata della prestazione, avrà facoltà il principale di aggiungere altre attestazioni eziandio contro la volontà dell'impiegato? Il nostro progetto richiede siano indicati il tempo e la natura delle attribuzioni esercitate. In modo analogo dispone il cod. di comm. per il *congedo* scritto al marinaio, che ha terminato il tempo dell'arruolamento (art. 526).

Abbiamo un obbligo dell'impiegato, il quale, dopo avere accompagnato il rapporto nella sua vita, sopravvive alla sua estinzione: il dovere di non abusare delle notizie attinte nell'azienda del principale a fini di concorrenza sleale, a vantaggio di una azienda propria od altrui.

Invece le clausole di divieto di concorrenza generano un'obbligazione che acquista efficacia completa solo con la risoluzione del rapporto. Dove segnare il limite, al di là del quale la giusta tutela di un interesse legittimo del principale si tramuta in un vincolo eccessivo all'attività dell'impiegato?

Secondo il progetto, è valida la clausola diretta ad impedire l'abuso, cessato che sia il rapporto, delle notizie

(1) Redenti, *Massimario*, pag. 168; Eusebio, *Dizionario*, 1^a Appendice, pag. 6 e seg.; Montessori, *Il diritto al certificato di servizio nel contratto di lavoro industriale*, *Archivio giurid.*, 1906, pag. 53 e seg.

attinte all'azienda. Io preferirei che la legge dichiarasse nulla la clausola, la quale, avuto riguardo all'oggetto, al tempo ed al luogo, recherebbe una restrizione eccessiva ed ingiustificata alla libertà ed attività economica dell'obligato. Una regola legislativa simile troverebbe già una base nella giurisprudenza (1).

*
* *

Il carattere imperativo delle norme, di guisa che ad esse non possano derogare i contraenti coi loro patti, è una conseguenza logica del fine di tutela che la nuova legge si propone; per coerenza sono fatti salvi clausole od usi eventualmente più favorevoli all'impiegato. È consentito convenire un più lungo periodo di preavviso o una maggiore indennità per la risoluzione del rapporto da parte dell'impiegato, allorchè il principale, nell'assumerlo, abbia avuto riguardo ad una sua speciale competenza tecnica. Però la misura del periodo di preavviso, o dell'indennità, a carico dell'impiegato non dovrebbe superare mai la misura del periodo del preavviso, o dell'indennità, cui è tenuto il principale.

(1) Giurisprudenza sul contratto d'impiego, negli *Atti del Consiglio sup. del lavoro*, XVIII sess., pag. 125, 126.

Cfr. Porro, *L'azienda mercantile di fronte al suo personale*, Filangieri, 1899, n. 54, 55.

Vedi § 74 cod. di comm. ted.; § 133f dell'ordinanza industriale pure tedesca; art. 357 cod. svizzero delle obbligazioni; § 36 della legge austriaca sul contratto d'impiego; art. 7 del progetto di legge belga sul contratto d'impiego (12 marzo 1914).

*
* *

Nell'attesa che sia tolta, finalmente, la barriera posta dalla legge del 1893 all'istituto dei probiviri, il nostro progetto appresta speciali organi di conciliazione e giurisdizione per le controversie fra principali ed impiegati. Le commissioni costituite, presso le Camere di commercio, di rappresentanti dei principali e degli impiegati in numero pari avrebbero per compito di tentare la conciliazione delle parti, qualunque sia il valore della controversia, e decidere le controversie il cui valore non superi L. 300. La decisione delle controversie di valore superiore sarebbe devoluta a speciali collegi arbitrali.

Se la ragion d'essere degli organi speciali di giurisdizione per la tutela del diritto in materia di contratto di lavoro è riposta nella maggiore attitudine che si fatti organi particolari posseggono ad integrare il diritto scritto con gli usi e l'equità (1), perchè essi sono costituiti in maniera da avvertire direttamente la natura e la funzione del rapporto, è certo giustificata l'applicazione del principio pure al campo di quel rapporto di lavoro, che nasce dal contratto d'impiego privato. Solo preferirei che al medesimo organo fossero deferite la conciliazione e la decisione. E poichè la funzione sarebbe sostanzialmente uguale a quella adempiuta dai collegi dei probiviri rispetto al contratto di lavoro degli operai industriali, perchè non chiamare fin

(1) Cfr. la bella Introduzione del Redenti al *Massimario* più volte citato, pag. 23 e seg.

d'ora gli organi speciali da istituirsi, collegi di probiviri? (1).

La Commissione parlamentare, che ultima esaminò il disegno di legge, propone di affidare alle commissioni chiamate a comporre o decidere le controversie anche la compilazione di contratti-tipo per le diverse specie di aziende, guida e pungolo insieme delle parti contraenti (2). Tali contratti-tipo dovrebbero recare in pari tempo l'indicazione degli orari normali (3).

* * *

Il progetto di legge, del quale si è procurato mettere in luce i tratti salienti, non ci offre per vero una disciplina completa del rapporto d'impiego privato. Negli atti, che ci rappresentano il progressivo formarsi della nuova legge, ricorre sovente il pensiero, essere necessario, se si vuole trarre in porto il progetto, accontentarsi di porre le norme principali. Veramente, io credo che non sarebbe impossibile ai nostri sagaci legislatori compiere cosa meno incompleta e più organica.

La capacità di costituirsi in rapporto d'impiego rimarrebbe regolata dal diritto comune. Sarebbe conforme alla tendenza della legislazione sul lavoro verso l'anticipazione della maggiore età, dichiarare capace di stringere il contratto

(1) Cfr. l'art. 5 della proposta di legge nel testo presentato alla Camera dei deputati il 12 dicembre 1912.

(2) Cfr. Carnelutti, studio cit., *Riv. di dir. comm.*, 1909, I, pag. 279.

(3) Vedi la relazione dell'on. Schanzer, *Atti parlamentari cit.*, n. 238-A, pag. 6.

e riscuotere la retribuzione il minore che ha compiuto diciotto anni. Le norme sul contratto di lavoro nelle risaie non richiedono più dell'età di quattordici anni (art. 17, ultimo comma, della legge del 1907). E la legge sui probiviri considera come maggiorenne, per le controversie relative alle locazioni d'opera, il minore che ha compiuto quindici anni, dal che taluni desumono la capacità a contrarre la locazione (1).

I concordati di tariffa, che possono dare buoni frutti pure nel campo del contratto d'impiego privato, non trovano per sè nessun accenno nel progetto (2).

Tra le fonti della disciplina del rapporto di lavoro industriale è pure il regolamento di fabbrica, la cui efficacia obbligatoria propone sottili problemi (3). Analoghi quesiti sorgono dai regolamenti interni (4), dalle piante o dai ruoli organici delle maggiori aziende commerciali e industriali. In quale modo acquistano essi valore di contratto?

Al periodo di prova, che pure occupa di sè le giurie dei probiviri per l'industria (5) e forma oggetto delle norme

(1) *Contra* Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, 1ª ed., Milano, 1901, pag. 234, 235. Vedi l'art. 24 del disegno di legge sul contratto di lavoro nelle miniere: « Gli operai minorenni, che abbiano compiuto l'età di sedici anni, hanno capacità di stipulare direttamente contratti di lavoro minerario, di esigere le prestazioni che ne derivano e di esercitare le azioni che hanno origine dai detti contratti ».

(2) Vedi, invece, gli art. 12-21 del progetto di legge francese, del 1906, sul contratto di lavoro, *Boll. Uff. lavoro*, VI, pag. 219 e seg.

(3) Redenti, *Massimario*, pag. 85 e seg.; Eusebio, *Dizionario*, 1ª App., pag. 25. Cfr. l'art. 3 del progetto di legge (26 novembre 1902) sul contratto di lavoro; gli art. 2 e 4 del disegno di legge sul contratto di lavoro nelle miniere.

(4) Vedi, ad es., sentenza, 30 marzo 1908, App. Palermo, *Rep. Foro it.*, 1908, voce *Locazione d'opera*, n. 42; trib. Roma, 7 giugno 1907, *Rep. Foro it.*, 1908, stessa voce, n. 35.

(5) Redenti, *Massimario*, pag. 77 e seg.

adottate da Camere di commercio o proposte dalle medesime Camere e da associazioni d'impiegati (1), è fatto appena un accenno, là dove è segnato al detto periodo il limite massimo di sei mesi al fine della fissazione dei termini di preavviso per la risoluzione dei rapporti d'impiego (2).

Silenzio assoluto sul contratto di tirocinio, che fa del principale un maestro per l'impiegato, e con ciò coinvolge il vitale interesse generale della istruzione professionale. Eppure esso si ebbe da tempo le provvidenze di altri legislatori (3) ed offrì materia a decisioni dei nostri probiviri per l'industria (4).

I principali si preoccupano della difficoltà d'esigere l'indennità per intempestiva risoluzione del rapporto da parte dell'impiegato (5). Ora la legge potrebbe stabilire il limite della ritenuta sullo stipendio, che si consente al principale a titolo di cauzione (6).

(1) Inchiesta dell'Uff. del lavoro, negli *Atti cit.*, XVIII sess., pag. 102 e seg.

(2) Era meno avaro di norme il disegno di legge sul contratto di lavoro (26 novembre 1902), il quale, come in una appendice, si occupava pure degli impiegati di commercio (art. 64-68bis). Vedi l'art. 5 del disegno di legge sul contratto di lavoro nelle miniere.

(3) Cod. di comm. ted., § 76-82; cod. svizzero delle obbligazioni, art. 325, 337.

(4) Redenti, *Massimario*, pag. 174.

(5) *Rivista delle società commerciali*, 1913, pag. 9; Memoriale della Associazione tra le società per azioni, *Riv. delle società comm.*, 1913, pag. 175, 176.

(6) Cfr. l'art. 25 del disegno di legge (26 novembre 1902) sul contratto di lavoro e l'art. 25 della legge, 16 giugno 1907, sulla risicoltura, gli art. 7 e 9 del disegno di legge sul contratto di lavoro nelle miniere.

Nel 2° comma dell'art. 7 del progetto di legge si prevede un caso di compensazione (art. 1285 e seg. cod. civ.) fra quanto fosse dovuto dal principale all'impiegato e l'indennità che l'impiegato dovesse al principale, a motivo della inosservanza della regola del preavviso per la risoluzione del rapporto.

Dato il carattere alimentare che normalmente ha lo stipendio, gioverebbe dichiarare che il credito alla retribuzione ovvero all'indennità per scioglimento del rapporto può essere ceduto solo per una quinta parte. Anche il sequestro ed il pignoramento dovrebbero essere ammessi solo parzialmente (1). Già il cod. di comm. (art. 545) dichiara, in via di principio, non cedibili, nè sequestrabili i salari e gli emolumenti dovuti ai marinai.

*
* *

Ma basta ormai con la fredda analisi. Le norme imperfette potranno essere perfezionate, qualche lacuna potrà essere colmata. Quello che preme è che la giusta aspirazione della classe degli impiegati privati, i quali hanno una parte sì cospicua nel fiorire dei commerci e delle industrie, possa venire soddisfatta.

L'opportunità di una legge sul contratto d'impiego privato fu riconosciuta pure da associazioni padronali (2).

È vero che non mancò una critica, la quale investirebbe

(1) Cfr. l'art. 31 del disegno di legge (26 novembre 1902) sul contratto di lavoro, l'art. 591 cod. di proc. civ. e l'art. 1 della legge, 30 giugno 1908, sul divieto in massima del pignoramento, del sequestro e della cessione degli stipendi o dei salari dovuti ad impiegati o salariati dallo Stato, da enti pubblici o dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi di trasporto.

Atti del Consiglio sup. del lavoro, XVIII sess., pag. 33, 34.

(2) Memoriali della Associazione tra le società per azioni, *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 173, del Circolo industriale agricolo di Milano, ivi, 1913, pag. 181; Convegno indetto dalla Federazione commerciale e industriale italiana, *Atti del Consiglio sup. del lavoro*, XVIII sess., pag. 78.

Contra Memoriale della Associazione tra esercenti imprese elettriche, *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 179.

in pieno il disegno di legge, come quello che tenderebbe a trasportare nelle imprese private, per loro natura insofferenti di ogni vincolo, il tipo di organizzazione attuato nella burocrazia governativa⁽¹⁾. Ma fra i due estremi, quello della libertà assoluta, sconfinata lasciata ai contraenti di regolare come credono, o possono, il loro rapporto, disinteressandosi lo Stato, - libertà che per essere feconda di bene supporrebbe posizioni equivalenti nel momento del dibattito dei patti -, e l'altro estremo dell'intervento eccessivo dello Stato a volere sottoposto a regole fisse un rapporto più di quello che comportino la sua natura, la sua funzione, la fatalità delle leggi economiche, sarà pure possibile trovare e seguire la via di mezzo. Il pregiudizio che lo Stato non debba intervenire nel regolamento del rapporto di lavoro è superato da un pezzo nella coscienza giuridica e nelle leggi di tutti i paesi civili. Si può solo discutere della misura e del modo di questo intervento. E nel dettare le norme regolatrici del rapporto d'impiego privato sarà pure possibile tenere il debito conto delle differenze che intercedono fra una pubblica amministrazione ed una impresa privata, neppure trascurando l'esperienza fatta di certi modi di disciplina dell'impiego pubblico.

Che il nostro progetto di legge non rappresenti un'artificiosa ed arbitraria applicazione alle imprese private di un ordinamento giuridico, il quale farebbe di sè non buona prova nelle aziende pubbliche, ce lo dice l'esame obbiettivo delle norme proposte, le quali mirano a contemperare, prudentemente, le guarentigie dovute all'impiegato pure in

(1) Einaudi, scritto cit., *Riv. delle società commerciali*, 1913, pag. 5 e seg.

una azienda privata con la libertà necessaria al capo responsabile dell'impresa. E che il progetto, più spesso, traduca nelle formole di una legge alcune linee principali del modo d'essere del rapporto nella realtà degli usi e della più sana pratica, ce ne affida la considerazione della sostanziale corrispondenza delle norme proposte alle regole venute in luce per le tante vie consuete al diritto, questa sorgente perenne, allorchè il legislatore pigro tarda a raccogliarlo e dichiararlo.

Quando, infine, spunterà il giorno della pace sull'Europa in gramaglie e saluterà una Italia compiutamente redenta, dal largo tributo di sangue e sacrifici, recato dalla classe degli impiegati delle aziende private alla guerra liberatrice, Governo e Parlamento trarranno nuovo impulso a concedere agli impiegati privati l'attesa legge dei loro doveri e diritti contrattuali.

Diciamola, o cortesi Signori, questa parola di fiducia nel legislatore! Vorrei che la mia voce non fosse quella di un modesto studioso, ma suonasse alta e piena di autorità, perchè giungesse, confortevole, a tanti valorosi combattenti, a tante famiglie ansiose.

Io sono lieto di avere riassunta, da questa cattedra ed in quest'ora, la discussione di un problema giuridico parlando la prima volta a Voi, o Veneziani, ammirato esempio, ognora, di serena fede nelle sorti della Patria.

PERSONALE.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DI VIGILANZA

Delegati del Ministero di Agricoltura Ind. e Comm.

PAPADOPOLI ALDOBRANDINI conte gr. uff. NICOLÒ, Senatore del Regno — *Presidente.*

BIZIO-GRADENIGO avv. gr. uff. LEOPOLDO.

Delegati della Provincia.

DIENA avv. comm. ADRIANO, Senatore del Regno — *Vicepresidente.*

PIUCCO dott. CLOTALDO.

Delegati del Comune.

SACERDOTI avv. comm. GIULIO, Consigliere Comunale.

FOSCARI conte comm. PIERO, Deputato al Parlamento e Consigliere Comunale e Provinciale.

Delegati della Camera di Commercio.

COEN comm. GIULIO, Consigliere della Camera di Commercio e Industria.

MENEGHELLI prof. dott. VITTORIO, Presidente della Camera di Commercio e Industria.

Direttore.

BESTA prof. comm. nob. FABIO.

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE DELLA SCUOLA
(1868-1873)

Avv. EDUARDO DEODATI, *Presidente.*

Prof. LUIGI LUZZATTI, *Segretario.*

JACOPO COLLOTTA, Deputato al Parlamento.

Delegati del Consiglio Provinciale di Venezia.

Dott. SEBASTIANO FRANCESCHI.

Rappr. della Deputazione Provinciale di Venezia.

Dott. ANTONIO BERTI, *Assessore Municipale.*

Dott. ANTONIO FORNONI.

GIACOMO RICCO.

Delegati del Consiglio Comunale di Venezia.

AGOSTINO COLETTI.

ANTONIO DE MANZONI.

ALESSANDRO PALAZZI.

Delegati della Camera di Commercio di Venezia.

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SCUOLA

† DEODATI avv. gr. uff. EDUARDO, Senatore del Regno
e Presidente del Consiglio Provinciale — dal 1873
al 1896.

† FORNONI dott. gr. uff. ANTONIO, Senatore del Regno
e Presidente del Consiglio Provinciale — dal 1873
al 1897.

PAPADOPOLI-ALDOBRANDINI gr. uff. conte NICOLÒ, Sena-
tore del Regno — dal 1897.

DIRETTORI DELLA SCUOLA

† FERRARA cav. di Gran Croce prof. FRANCESCO, Senatore del Regno — dal 1868.

† PASCOLATO avv. prof. gr. uff. ALESSANDRO, Deputato al Parlamento, già Ministro delle Poste e Telegrafi, ff. di Direttore dal 21 novembre 1893, Direttore dal 24 maggio 1900 al 25 maggio 1905.

† CASTELNUOVO prof. gr. uff. ENRICO, Direttore dal 1.º luglio 1905 al 12 febbraio 1914.

BESTA prof. comm. nob. FABIO, Prodirettore dal 12 febbraio 1914, Direttore dal 15 marzo 1914.

CORPO INSEGNANTE

DIRETTORE.

BESTA prof. comm. nob. FABIO.

PROFESSORI ORDINARI.

ARMANNI avv. cav. LUIGI, di *Diritto pubblico interno*.

BELLI dott. ADRIANO, di *Lingua e letteratura tedesca*. (*)

BESTA comm. nob. FABIO, di *Ragioneria e computisteria*.

FORNARI comm. TOMMASO, di *Economia politica*.

FRADELETTO dott. comm. ANTONIO, Deputato al Parlamento, di *Letteratura italiana*.

LANZONI PRIMO, di *Geografia commerciale e Storia del commercio*.

LONGOBARDI avv. ERNESTO CESARE, di *Lingua e letteratura inglese*.

RIGOBON dott. cav. PIETRO, di *Banco modello*.

TRUFFI dott. cav. FERRUCCIO, di *Merceologia*.

(*) Promosso da straordinario stabile a ordinario con D. Luogotenenziale 30 dicembre 1915.

PROFESSORI STRAORDINARI.

MONTESORI avv. ROBERTO, di *Diritto commerciale, marittimo e industriale.*

PROFESSORI EMERITI.

MANZATO avv. cav. uff. RENATO, Professore ordinario di *Diritto civile* (a riposo).

PROFESSORI INCARICATI E SUPPLENTI.

ARMANNI LUIGI, predetto, di *Diritto internazionale.*

BESTA FABIO, predetto, di *Contabilità di Stato.*

BORDIGA ing. GIOVANNI (Prof. straordinario nella R. Università di Padova), di *Matematica finanziaria.*

BORGATTA dott. GINO, di *Politica commerciale e legislazione doganale.*

BRUGI avv. comm. BIAGIO (Prof. ordinario nella R. Università di Padova), di *Diritto civile e Istituzioni di diritto privato.*

FORNARI TOMMASO, predetto, di *Scienza delle finanze e diritto finanziario.*

GAMBIER HENRI, di *Lingua e letteratura francese.*

LUZZATTI cav. GIACOMO, di *Statistica metodologica, demografia e statistica economica.*

NEGRI avv. comm. AMBROGIO, di *Diritto e procedura penale.*

ORSI dott. cav. uff. nob. PIETRO, già Deputato al Parlamento, di *Storia politica e diplomatica.*

OVIO cav. ANTONIO, di *Lingua e letteratura spagnuola.*

SECRÉTANT dott. GILBERTO, di *Letteratura italiana* (*).

INCARICATI DI CORSI LIBERI.

TCHORBADJIAN prof. GARABED, di *Lingua araba.*

TERASAKI prof. TAKEO, di *Lingua giapponese.*

ASSISTENTI.

GHELFI dott. PIETRO, di *Merceologia.*

LUPI prof. GINO, di *Lingua tedesca.*

(*) Il prof. Secrétant è supplente dell'on. prof. Fradeletto, deputato al Parlamento, e incaricato delle esercitazioni didattiche alla sezione magistrale di lingue straniere.

PERSONALE D' AMMINISTRAZIONE

PITTERI DEMETRIO, *Segretario.*

DE ROSSI prof. dott. rag. EMILIO, *Vicesegretario-Economo.*

PAOLETTI rag. GREGORIO, *Applicato di Segreteria.*

ORDINE DEGLI STUDI

PER L' ANNO SCOLASTICO 1915-1916 (*).

(*) L' ordine degli studi per l' anno scolastico 1915-1916 venne stabilito sulla base di quello fissato dalla legge 20 marzo 1913, n. 268 e dal relativo regolamento 1.º agosto 1913, n. 1223, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all' art. 182 del regolamento citato.

Sezione di commercio.

Insegnamenti obbligatori	Professori	1. Anno	2. Anno	3. Anno
Istituzioni di diritto privato	Brugi	3	—	—
Istituzioni di diritto pubblico	Armani	2	2	—
Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale	Montessori	—	3	3
Diritto internazionale	Armani	—	—	3
Economia politica	Fornari	3	—	3
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	3	—
Statistica metodologica, demografia, statistica economica	Luzzatti	2	2	—
Politica commerciale e legislazione doganale	Borgatta	—	—	3
Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata	Besta	3	3	—
Matematica finanziaria	Bordiga	3	3	—
Merceologia	Truffi	—	3	2
Banco modello	Rigobon	—	4	4
Geografia commerciale	Lanzoni	2	3	—
Storia del commercio	Lanzoni	2	—	2
Lingua francese	Gambier	3	2	2
Lingua inglese	Longobardi	3	3	3
Lingua tedesca	Belli	3	3	3
Lingua spagnuola	Ovio	3	2	—

Sezione consolare.

Insegnamenti obbligatori	Professori	1. Anno	2. Anno	3. Anno	4. Anno
Comuni alla sezione di commercio					
Istituzioni di diritto privato	Brugi	3	—	—	—
Istituzioni di diritto pubblico	Armanni	2	2	—	—
Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale	Montessori	—	3	3	—
Economia politica	Fornari	3	—	3	—
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	3	—	—
Statistica metodologica, demografia, statistica economica	Luzzatti	2	2	—	—
Politica commerciale e legislazione doganale	Borgatta	—	—	3	—
Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata	Besta	3	—	—	—
Merceologia	Truffi	—	3	2	—
Geografia commerciale	Lanzoni	2	3	—	—
Storia del commercio	Lanzoni	2	—	2	—
Lingua francese	Gambier	3	2	2	—
Lingua inglese	Longobardi	3	3	3	—
Lingua tedesca	Belli	3	3	3	—
Lingua spagnuola	Ovio	3	2	—	—
Comuni alla sezione magistrale di economia e diritto					
Diritto civile	Brugi	—	2	2	2
Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno)	Armanni	—	—	3	3
Economia politica	Fornari	—	—	—	2
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	—	—	3
Statistica metodologica, demografia, statistica economica	Luzzatti	—	—	—	2
Diritto e procedura penale	Negri	—	—	2	2
Procedura civile	Negri	—	—	—	2
Comuni alle sezioni magistrali di economia e di ragioneria					
Lingua inglese	Longobardi	—	—	—	2
Lingua tedesca	Belli	—	—	—	2
Propri della sezione					
Diritto internazionale	Armanni	—	—	3	3
Storia politica e diplomatica	Orsi	—	3	3	3
Lingua francese (corso speciale)	Gambier	1	1	1	1

Sezione magistrale di economia e diritto.

Insegnamenti obbligatori	Professori	1. Anno	2. Anno	3. Anno	4. Anno
Comuni alla sezione di commercio					
Istituzioni di diritto privato	Brugi	3	—	—	—
Istituzioni di diritto pubblico	Armanni	2	2	—	—
Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale	Montessori	—	3	3	—
Economia politica	Fornari	3	—	3	—
Scienza delle finanze	Fornari	—	3	—	—
Statistica metodologica, demografia, statistica economica	Luzzatti	2	2	—	—
Politica commerciale e legislazione doganale	Borgatta	—	—	—	—
Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata	Besta	3	—	—	—
Geografia commerciale	Lanzoni	2	3	—	—
Storia del commercio	Lanzoni	2	—	2	—
Lingua francese	Gambier	3	2	2	—
Lingua inglese	Longobardi	3	3	3	—
Lingua tedesca	Belli	3	3	3	—
Lingua spagnuola	Ovio	3	2	—	—
Comuni alla sezione consolare					
Diritto internazionale	Armanni	—	—	3	3
Storia politica e diplomatica	Orsi	—	3	3	—
Comune alla sezione magistrale di ragioneria					
Contabilità di Stato	Besta	—	—	—	3
Comuni alle sezioni consolare e magistrale di ragioneria					
Lingua inglese	Longobardi	—	—	—	2
Lingua tedesca	Belli	—	—	—	2
Propri della sezione					
Economia politica	Fornari	—	—	—	4
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	—	—	3
Statistica metodologica, demografia, statistica economica (corso speciale)	Luzzatti	—	—	2	—
Diritto civile	Brugi	—	2	2	2
Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno)	Armanni	—	3	3	3
Diritto e procedura penale	Negri	—	—	2	2
Procedura civile	Negri	—	—	—	2
Matematica (corso speciale)	Bordiga	—	—	2	2
Esercizi didattici					

Sezione magistrale di ragioneria.

Insegnamenti obbligatori	Professori	1. Anno	2. Anno	3. Anno	4. Anno
Comuni alla sezione di commercio					
Istituzioni di diritto privato	Brugi	3	—	—	—
Istituzioni di diritto pubblico	Armanni	2	2	—	—
Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale	Montessori	—	3	3	—
Diritto internazionale	Armanni	—	—	3	—
Economia politica	Fornari	3	—	3	—
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	3	—	—
Statistica metodologica, demografica, statistica economica	Luzzatti	2	2	—	—
Banco modello	Rigobon	—	4	4	—
Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata	Besta	3	3	—	—
Matematica finanziaria	Bordiga	3	3	—	—
Lingua francese	Gambier	3	2	2	—
Lingua inglese	Longobardi	3	3	3	—
Lingua tedesca	Belli	3	3	3	—
Lingua spagnuola	Ovio	3	2	—	—
Comuni alla sezione magistrale di economia e diritto					
Economia politica (corso speciale)	Fornari	—	—	—	2
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Fornari	—	—	—	3
Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno)	Armanni	—	—	3	3
Comuni alle sezioni consolare e magistrale di economia					
Lingua inglese	Longobardi	—	—	—	2
Lingua tedesca	Belli	—	—	—	2
Propri della sezione					
Ragioneria generale e applicata (corso speciale)	Besta	—	—	3	3
Contabilità di Stato	Besta	—	—	—	3
Banco modello	Rigobon	—	—	—	2
Matematica (corso speciale)	Bordiga	—	—	2	2
Esercizi didattici	Besta	—	—	—	—

Sezione magistrale di lingue straniere.

Insegnamenti obbligatori	Professori	1. Anno	2. Anno	3. Anno	4. Anno
Comuni alle altre sezioni					
Lingua francese	Gambier	3	2	2	—
Lingua inglese	Longobardi	3	3	3	2
Lingua tedesca	Belli	3	3	3	2
Lingua spagnuola	Ovio	3	2	—	—
Comune alla sezione consolare					
Storia politica	Orsi	—	3	3	3
Propri della sezione					
Lingua e letteratura italiana	Fradeletto	4	4	4	4
Lingua e letteratura francese	Gambier	4	4	4	4
Lingua e letteratura inglese	Longobardi	2	4	3	3
Lingua e letteratura tedesca	Belli	4	5	4	3
Esercizi didattici					

CORSI LIBERI

LINGUA ARABA.

LINGUA GIAPPONESE.

CALENDARIO SCOLASTICO.

CALENDARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 1915-1916

Ottobre 1915

18 Lun.
Principio
della sessione
autunnale
degli esami
19 Mart.
20 Merc.
21 Giov.
22 Ven.
23 Sab.
+ 24 Dom.
25 Lun.
26 Mart.
27 Merc.
28 Giov.
29 Ven.
30 Sab.
+ 31 Dom.

Novembre

+ 1 Lun.
Oniscanti
2 Mart.
3 Merc.
4 Giov.
5 Ven.
6 Sab.
+ 7 Dom.
8 Lun.
9 Mart.
10 Merc.
v 11 Giov.
N. di S. M. il Re
12 Ven.
13 Sab.
+ 14 Dom.
15 Lun.
Oraz. inang.
16 Mart.
Principio
dell'anno scol.
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
v 20 Sab.
N. di S. M. la
Regina Madre
+ 21 Dom.
22 Lun.
23 Mart.
24 Merc.
25 Giov.
26 Ven.
+ 27 Lun.
Natività
di Gesù Cristo
+ 28 Dom.
v 27 Lun.
v 28 Mart.
v 29 Merc.
v 30 Giov.
v 31 Ven.

Gennaio 1916

v 1 Sab.
+ 2 Dom.
v 3 Lun.
v 4 Mart.
v 5 Merc.
+ 6 Giov.
Epifania
v 7 Ven.
v 8 Sab.
v 9 Dom.
Nasc. di S. M.
la Regina
+ 10 Lun.
11 Mart.
12 Merc.
13 Giov.
14 Ven.
15 Sab.
+ 16 Dom.
17 Lun.
18 Mart.
19 Merc.
20 Giov.
21 Ven.
22 Sab.
+ 23 Dom.
24 Lun.
25 Mart.
26 Merc.
27 Giov.
28 Ven.
29 Sab.
+ 30 Dom.
31 Lun.

Febbraio

1 Mart.
2 Merc.
3 Giov.
4 Ven.
5 Sab.
+ 6 Dom.
7 Lun.
8 Mart.
9 Merc.
10 Giov.
11 Ven.
12 Sab.
+ 13 Dom.
14 Lun.
15 Mart.
16 Merc.
17 Giov.
18 Ven.
19 Sab.
+ 20 Dom.
21 Lun.
22 Merc.
23 Giov.
24 Giov.
25 Ven.
26 Sab.
+ 27 Dom.
28 Lun.
29 Mart.

Marzo

1 Merc.
2 Giov.
3 Ven.
4 Sab.
+ 5 Dom.
v 6 Lun.
v 7 Mart.
v 8 Merc.
Le Ceneri
9 Giov.
10 Ven.
11 Sab.
+ 12 Dom.
13 Lun.
14 Mart.
15 Merc.
16 Giov.
17 Ven.
18 Sab.
+ 19 Dom.
20 Lun.
21 Merc.
22 Giov.
v 23 Dom.
Festa cittadina
24 Lun.
25 Sab.
+ 26 Dom.
27 Lun.
28 Merc.
29 Giov.
30 Ven.
31 Ven.

Aprile

1 Sab.
+ 2 Dom.
3 Lun.
4 Mart.
5 Merc.
6 Giov.
7 Ven.
8 Sab.
+ 9 Dom.
10 Lun.
11 Mart.
12 Merc.
13 Giov.
14 Ven.
15 Sab.
+ 16 Dom.
v 17 Lun.
v 18 Mart.
v 19 Merc.
v 20 Giov.
v 21 Ven.
v 22 Sab.
+ 23 Dom.
Pasqua
di Risurrez.
v 24 Lun.
v 25 Mart.
S. Marco
v 26 Merc.
v 27 Giov.
v 28 Ven.
v 29 Sab.
+ 30 Dom.

Maggio

1 Lun.
2 Mart.
3 Merc.
4 Giov.
5 Ven.
6 Sab.
+ 7 Dom.
8 Lun.
9 Mart.
10 Merc.
11 Giov.
12 Ven.
13 Sab.
+ 14 Dom.
15 Lun.
16 Mart.
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
20 Sab.
+ 21 Dom.
22 Lun.
23 Mart.
24 Merc.
25 Giov.
26 Ven.
27 Sab.
+ 28 Dom.
29 Lun.
30 Mart.
31 Merc.

Giugno

v 1 Giov.
Asc. di G. C.
2 Ven.
3 Sab.
+ 4 Dom.
Festa Nazion.
5 Lun.
6 Mart.
7 Merc.
8 Giov.
9 Ven.
10 Sab.
+ 11 Dom.
12 Lun.
13 Mart.
14 Merc.
15 Giov.
Termine delle
lezioni
16 Ven.
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
Principio
degli esami
17 Sab.
+ 18 Dom.
19 Lun.
20 Mart.
21 Merc.
22 Giov.
23 Ven.
24 Sab.
+ 25 Dom.
26 Lun.
27 Mart.
28 Merc.
29 Giov.
30 Ven.

Luglio

1 Sab.
+ 2 Dom.
3 Lun.
4 Mart.
5 Merc.
6 Giov.
7 Ven.
8 Sab.
+ 9 Dom.
10 Lun.
11 Mart.
12 Merc.
13 Giov.
14 Ven.
15 Sab.
+ 16 Dom.
17 Lun.
18 Mart.
19 Merc.
20 Giov.
21 Ven.
22 Sab.
+ 23 Dom.
24 Lun.
25 Mart.
26 Merc.
27 Giov.
28 Ven.
29 Sab.
+ 30 Dom.
31 Lun.
Termine
della sessione
estiva
degli esami

N. B. - Il segno + indica i giorni festivi; la lettera v i giorni di vacanza.

ELENCO DEGLI INSCRITTI

PER L'ANNO SCOLASTICO 1915-1916 (*).

(*) Tra parentesi è indicato il titolo di studio con cui lo studente è stato ammesso alla Scuola.

I° ANNO.

SEZIONE DI COMMERCIO.

- Albini Girolamo di Cividale (*Lic. Comm. Rag.*).
 Albonetti Domenico di Brisighella (*Lic. Comm. Rag.*).
 Boccassini Aldo di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*).
 Coletti Tito di Vittorio Veneto (*Lic. Comm. Rag.*).
 * Cosma Oscar di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di artiglieria.
 * Fortunato Francesco di Castellaneta (Lecce) (*Licenza
 Liceale*) — Sottotenente di sussistenza.
 * Gallo Vincenzo di Padula (Salerno) (*Lic. Comm. Rag.*)
 — Soldato della sussistenza.
 * Garelli Alberto di Lonigo (*Lic. Comm. Rag.*) — Sot-
 totenente di amministrazione.
 Grassi Ermenegildo di Cilavegna (Pavia) (*Lic. Comm.
 Rag.*).
 Loredan Pietro Vincenzo di Treviso (*Lic. Comm. Rag.*).
 * Marinaro Enrico di Buonalbergo (Benevento) (*Lic. Fisico
 Matematica*) — Sottotenente di artiglieria.
 Oddi Antonio di Verona (*Lic. liceale*).
 * Ortolani Umberto di Vicenza (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di fanteria.
 Paul Emilio di Firenze (*Lic. liceale*).
 * Puccetti Mario di Firenze (*Studi all' estero*) — Soldato
 di fanteria.
 Reggiani Gino di Firenze (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

Ruol Raoul di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*).

* Saggin Mario di Padova (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.

* Scocca Attilio di Foggia (*Lic. Ist. Nautico*) — Marinaio.

Sfriso Luigi di Spezia (*Lic. Ist. Nautico*).

Sigurtà Giuseppe di Castiglione delle Stiviere (*Lic. Comm. Rag.*) — passò all'Istituto di Genova.

Tamai Giuseppe di Spilimbergo (*Lic. Comm. Rag.*).

Tolomei Francesco di Venezia (*Lic. liceale*).

Tomasello Giuseppe di Castrogiovanni (Caltanissetta) (*Lic. liceale*).

Ubertis Carlo di Casale Monferrato (*Lic. Comm. Rag.*).

* Viali Guido di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.

SEZIONE CONSOLARE.

Arrigoni Alberto di Corfù (*Studi all'estero*).

* Di Nunzio Quintilio di Palestrina (Roma) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

* Papini Oscar di Ancona (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.

* Salimei Alfredo di Ferrara (*Lic. Fisico-matematica*) — Capitano di fanteria.

SEZIONE DI MAGISTERO PER L'ECONOMIA E IL DIRITTO.

* Balestrieri Mario di Parma (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di artiglieria.

Baraldi Dario di Trecenta (*Lic. Comm. Rag.*)

(*) Alle armi.

* Barro Silvio di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

Carli Riccardo di Portomaggiore (Ferrara) (*Lic. Comm. Rag.*).

Frisella Vella Giuseppe di Palermo (*Lic. comm. Rag.*).

Pasquato Michelangelo di Thiene (*Lic. Comm. Rag.*).

SEZIONE DI MAGISTERO PER LA RAGIONERIA.

Barabini Mario di Trapani (*Lic. Comm. Rag.*).

Bigi Ezio di Novellara (Reggio Emilia) (*Lic. Comm. Rag.*).

* Bonardi Ettore di Ghedi (Brescia) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

Buano Nicola di Melfi (*Lic. Comm. Rag.*).

Carli Antonio di Ravenna (*Lic. Comm. Rag.*).

Castellani Enzo di Copparo (*Lic. Comm. Rag.*).

Contini Bruno di Ferrara (*Lic. Comm. Rag.*).

Cunico Vittorio di Thiene (*Lic. Comm. Rag.*).

Franceschini Brenno di Senigallia (*Lic. Comm. Rag.*).

* Le Boffe Egidio di Napoli (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.

* Mannino Domenico di Reggio Calabria (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.

Martinuzzi Leo di Venezia (*Studi all'estero*).

* Neri Vittorio di Bologna (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.

* Piccinini Giuseppe di San Giuliano Vecchio (Alessandria) (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.

(*) Alle armi.

Rossi Antonio di Reggio Emilia (*Lic. Comm. Rag.*).
 Rossi Bruno di Pedaso (Ascoli Piceno) (*Lic. Comm. Rag.*).
 Teodosi Gino di Jesi (*Lic. Comm. Rag.*).

SEZIONE DI MAGISTERO PER LE LINGUE STRANIERE.

Bojero Evasina di Torino (*Lic. Comm. Rag.*).
 Donadoni Pio di Tagliuno (Bergamo) (*Lic. liceale*).
 Galeazzi Antonia di Cremona (*Lic. Comm. Rag.*).
 Lanzisera Francesco di Bitonto (*Lic. liceale*).
 Minuto Vincenzo di Reggio Calabria (*Lic. Comm. Rag.*).
 Pippa Giuseppina di Monselice (*Lic. Comm. Rag.*).

II° ANNO.

SEZIONE DI COMMERCIO.

- ** Albanesi Alfonso di Jesi (*Lic. liceale*) — Soldato dei granatieri.
 ** Ancilotto Agostino di S. Lucia di Piave (*Lic. liceale*) — Soldato ciclista.
 ** Angeli Giuseppe di Cividale (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.
 * Antonello Costante di Spezia (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di artiglieria.
 ** Benetti Adelmo di Carpi (Modena) (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Billi Arrigo di Firenze (*Lic. Scuola media di comm.*) — Sottotenente di cavalleria.
 ** Borrino Enzo di Cremona (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
 ** Bronca Serafino di Valdobbiadene (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Cannavale Domenico di Castellamare di Stabia (*Lic. Scuola media di comm.*) — Sottotenente di fanteria.
 Cendon Giovanni di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Cesari Vittore di Portomaggiore (Ferrara) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Colussi Gino di Venezia (*Licenza fisico-matematica*) — Sottotenente negli alpini.
 ** Concà Ernesto di Savona (*Lic. liceale*) — Sottotenente effettivo di fanteria.
 ** Cossovich Mario di Bergamo (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 Cretich Ercole di Fiume (*Studi all'estero*).
 D'Ancona Fortunato di Pantelleria (Trapani) (*Lic. Ist. Nautico*).
 ** De Bona Carlo di Feistritz (*Studi all'estero*) — Sottotenente negli alpini.
 ** Desidera Aldo di Treviso (*Lic. Comm. e Rag.*) — Sottotenente negli alpini.
 ** Di Mattei Riccardo di Catania (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Dudan Mario di Trieste (*Lic. Scuola Comm. Revoltella*) — Sottotenente di artiglieria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Facco Mario di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di cavalleria.
- Fanna Luigi di Venezia (*Lic. liceale*).
- Fornesi Giacomo di Brescia (*Lic. Scuola media di Comm.*).
- ** Frumento Vincenzo di Savona (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di amministrazione.
- Garbato Angelo di Rovigo (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Garbelotto Attilio di Cappella Maggiore (Treviso)
(*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- * Guantieri Giuseppe di Mestre (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di amministrazione.
- ** Ligabue Fulgenzio di Chioggia (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di fanteria.
- ** Longobardi Gaetano di Torre del Greco (Napoli)
(*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Lo Russo Michele di Palo del Colle (Bari) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Lo Surdo Andrea di Spadafora S. Martino (Messina)
(*Lic. Ist. Nautico*).
- ** Luciani Bruno di Ferrara (*Lic. Comm. Rag.*) —
Soldato di fanteria.
- ** Magoni Giovanni di Orvieto (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di artiglieria.
- ** Marcolin Edmondo di Tandil (R. Argentina) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente degli alpini.
- ** Mazzotto Lodovico di Modena (*Lic. Ist. Nautico*) —
Sottotenente di fanteria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Montebarocci Arrigo di Pesaro (*Lic. Scuola media di Comm.*) — Sergente di fanteria.
- ** Montegnacco Massimiliano di S. Giorgio di Nogaro (Udine) (*Lic. liceale*) — Sottotenente volontari ciclisti.
- * Mortillaro Giovanni di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di amministrazione.
- Mortillaro Francesco di Trapani (*Lic. Ist. Nautico*).
- ** Nolfo Francesco di Mineo (Catania) (*Primo biennio Ingegneria*) — Capitano di fanteria.
- ** Padovan Giulio di Venezia (*Lic. liceale*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Palazzi Alessandro di Monteleone di Fermo (Ascoli P.)
(*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Poli Guido di Mantova (*Lic. Scuola media di Comm.*).
- Principe Edoardo di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Sangalli Arnaldo di Conegliano (Treviso) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Scarpa Armando di Pellestrina (Venezia) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente degli alpini.
- Scuterini Ettore di Macerata (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** † Selz Cesare di Perteole (Gorizia) (*Lic. liceale*) —
Sottotenente di fanteria.
- Seta Fernando di Fermo (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Simonetti Ignazio di Taranto (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di fanteria.
- Stegher Aldo di Viterbo (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- Tagliabue Guido di Firenze (*Lic. Scuola media di Comm.*).
 ** Todero Giuseppe di Catania (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di fanteria.
 ** Tonini Angelo di Noale (Venezia) (*Lic. Comm. Rag.*)
 — Aspirante sottotenente di artiglieria.

SEZIONE CONSOLARE.

- Biondelli Giuseppe di Pesaro (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Bisesti Giuseppe di Milano (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di fanteria.
 Calvanese Alfredo di Percile (Roma) (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Cavani Mario di Modena (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente degli alpini.
 Marchesoni Gino di Mori (Trentino) (*Lic. Fisico-Mate-
 matica*).
 ** Toscani Stefano di Roma (*Lic. Ist. italiano all' estero*)
 — Aspirante sottotenente di artiglieria.

SEZIONE DI MAGISTERO PER L'ECONOMIA E IL DIRITTO.

- Capriulo Giuseppe di Castellaneta (Lecce) (*Lic. Comm.
 Rag.*).
 Fulmini Antonio di Padova (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Gangemi Raffaele di Delianuova (Reggio C.) (*Lic. Coll.
 militare di Napoli*). — Sottotenente di artiglieria.
 ** Guaita Anselmo di Gonzaga (Mantova) (*Lic. Comm.
 Rag.*) — Soldato di artiglieria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d' ufficio.

- ** Levi Mario di Occhiobello (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di artiglieria.
 ** Nardini Pietro di Noventa di Piave (*Lic. Comm.
 Rag.*) — Sottotenente dei bersaglieri.
 ** Piacentini Eros di Ostellato (Ferrara) (*Lic. Comm.
 Rag.*) — Soldato d' artiglieria.

SEZIONE DI MAGISTERO PER LA RAGIONERIA.

- Anconetani Umberto di Jesi (Ancona) (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Baroncini Lelio di Imola (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di fanteria.
 ** Bellana Amedeo di Parma (*Lic. Comm. Rag.*) —
 Sottotenente di amministrazione.
 Bocchi Giacinto di Città di Castello (Perugia) (*Lic. Scuola
 media di Comm.*).
 ** Bonato Mario di Favaro (Venezia) (*Lic. Comm. Rag.*)
 — Sottotenente degli alpini.
 Bordin Arrigo di Fermo (Ascoli Piceno) (*Lic. Comm.
 Rag.*).
 ** Bruni Piero di Livorno (*Lic. Comm. Rag.*) — Aspi-
 rante sottotenente dei bersaglieri.
 Camporesi Mario di Forlì (*Lic. Comm. Rag.*).
 Caro Guido di Livorno (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Caronia Giuseppe di Campobello di Mazzara (Tra-
 pani) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di ammi-
 nistrazione.
 Cecchi Gino di Senigallia (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d' ufficio.

- ** Censi Giuseppe di Cupramarittima (*Lic. Comm. Rag.*)
— Marinaio.
- ** Chellini Mario di Sesto Fiorentino (*Lic. Scuola media di Comm.*) — Sottotenente di amministrazione.
- Ciani Maria di S. Stefano di Cadore (Belluno) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Corti Acrisio di Orvieto (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente dei granatieri.
- ** Dell'Aquila Michele di Taranto (*Lic. Comm. Rag.*)
Sottotenente di artiglieria.
- Di Sabato Fulvio di Avellino (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Fiorani Floro di Montecarotto (Ancona) — *Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di artiglieria.
- * Foa Ubaldo di Asti (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.
- Fontana Renzo di Sassuolo (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Giacconi Ettore di Firenze (*Lic. da Ist. italiano all'estero*)
Sottotenente di fanteria.
- ** Maccioni Luigi di Cagliari (*Lic. Comm. Rag.*) —
Aspirante sottotenente di fanteria.
- ** Mayr Odino di Ferrara (*Lic. Comm. Rag.*) — Sergente di artiglieria.
- ** Mammarella Fausto di Crecchio (Chieti) (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.
- Mastrapasqua Francesco di Bisceglie (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Nicolini Decio di Narni (Perugia) (*Lic. Comm. Rag.*)
— Soldato di fanteria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Oliva Luciano di Cologna Veneta (*Lic. Comm. Rag.*)
— Aspirante sottotenente di fanteria.
- Padovan Umberto di Osoppo (Udine) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Padua Luigi di Scicli (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.
- ** Paolini Alfredo di Foiano della Chiana (Arezzo) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente d'amministrazione.
- ** Perillo Emilio di Grottaminarda (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di amministrazione.
- ** Rocca Nicolò di Alcamo (Trapani) (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di fanteria.
- Russo Alfonso di Mussomeli (Caltanissetta) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Sacco Giovanni di Palermo (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di amministrazione.
- Vantini Giuseppe di Papozze (Rovigo) (*Lic. Comm. Rag.*).

SEZIONE DI MAGISTERO PER LE LINGUE STRANIERE.

- ** Albarello Ugo, di Pressana di Cologna (Verona) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Birardi Francesco di Palo del Colle (*Lic. liceale*) —
Sottotenente di fanteria.
- ** Camerini Bruno di Reggio Emilia (*Lic. Comm. Rag.*)
— Sottotenente di fanteria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Cannizzo Francesco di Modica (Siracusa) (*Lic. liceale*)
— Sottotenente di fanteria.
- Cox Mary di Firenze (*Lic. Scuola media di commercio*).
- Esposito Vincenzo di Bitonto (Bari) (*Lic. liceale*).
- ** Galimberti Filippo di Bergamo (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di fanteria.
- Migliorini Bruno di Rovigo (*Lic. liceale*).
- Molena Silvio di Lanusei (Cagliari) (*Lic. Comm. Rag.*).
- Pesenti Giuseppina di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*).
- Rossi Ida di Mestre (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Rubele Ugo di Verona (*Lic. Comm. Rag.*) — Aspi-
rante sottotenente dei bersaglieri.
- Silvan Maria di Ancona (uditrice).
- Zugni Tauro Calma di Cesiomaggiore (Belluno) (*Lic. Scuola media di commercio*).

III° ANNO.

SEZIONE DI COMMERCIO.

- ** Azzali Alberto di Mantova (*Lic. Comm. Rag.*) —
Soldato automobilista.
- ** Bianchi Attilio di Venezia (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di fanteria.
- ** Cherubini Cosimo di Firenze (*Lic. Scuola media di Comm.*) — Allievo ufficiale in licenza per malattia.
- ** D'Alberto Ugo di Villapaiera di Feltre (*Lic. Scuola media di Comm.*) — Sottotenente degli alpini.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- De Feo Domenico di Giffoni Valle Piana (Salerno)
(*Lic. Scuola media di Comm.*).
- ** De Nardi Raffaello di Conegliano (*Lic. Fisico-Mat.*)
— Soldato dei granatieri.
- ** Donnini Renato di Torino (*Lic. Scuola media di Comm.*)
— Sottotenente di fanteria.
- Ganucci Cancellieri Girolamo di Firenze (*Lic. liceale*).
- Giuffrè Gennaro di Reggio Calabria (Esami d'ammissione).***
- ** Lampertico Giuseppe di Vicenza (*Lic. liceale*) —
Sergente di artiglieria.
- ** Manzoni Rodolfo di Ancona (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di fanteria.
- Muratori Gino di Ravenna (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Muzio Francesco di Pavia (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente di fanteria.
- ** Nobili Giovanni di Malegno (Brescia) (*Lic. Scuola media di Comm.*) — Sottotenente di fanteria.
- Peano Luigi di Torre Mondovì (Cuneo) (*Lic. Comm. Rag.*).
- Poci Antonio di Mesagne (Lecce) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Priori Giosafat di Cremona (*Lic. liceale*) — Soldato di fanteria.
- ** Rossi Giuseppe di Venezia (*Lic. Istituto Nautico*) —
Sottotenente degli alpini.
- ** Sances Riccardo di Trapani (*Lic. Comm. Rag.*) —
Sottotenente del commissariato.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

(***) Esame subito nel 1898.

- ** Telò Achille di Torre Picenardi (Cremona) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
- ** Tomeazzi Alessandro di Crevalcore (Bologna) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di cavalleria.
- Tosato Mario di Padova (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Valletta Edoardo di Cellino S. Marco (Lecce) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Vernizzi Vincenzo di Piedimonte d'Alife (Caserta) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Vincenzi Antonio di Comacchio (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Zucchelli Remo di Trento (*Studi all'estero*) — Sottotenente degli alpini.

SEZIONE CONSOLARE.

- ** Cavaliere Roberto di Padova (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Dal Soglio Alessandro di Molvena (Vicenza) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente degli alpini.
- ** Longo Marco di Monopoli (*Lic. liceale*) — Sottotenente di fanteria.
- ** † Prampero (di) Bruno di Tavagnacco (Udine) (*Lic. Fisico-Matem.*) — Sottotenente di artiglieria.
- ** Soranzo Michele di Venezia — Sottotenente di fanteria (Esame d'ammissione). ***

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

(***) Esame subito nel 1909.

SEZIONE DI MAGISTERO PER L'ECONOMIA E IL DIRITTO.

- ** Bressan Edoardo di Pordenone (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente d'amministrazione.
- ** De Simone Corrado di Guglionesi (Campobasso) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Gafà Raffaele di Chiaramonte Gulfi (Siracusa) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Li Causi Girolamo di Termini Imerese (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Lovatini Enrico di Schio (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Marani Giorgio di Verona (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Paoletti Enzo di Verona (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente d'amministrazione.
- ** Santoro Rosalbino di Cosenza (*Lic. Scuola media di commercio*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Siciliano Nicola di Noicattaro (Bari) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Titta Carlo di Treviso (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Trevi Corrado di Ancona (*Lic. Comm. Rag.*) — Aspirante sottotenente di fanteria.
- ** Zucchini Ivo, di Ferrara (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

SEZIONE DI MAGISTERO PER LA RAGIONERIA.

- ** Anversa Umberto di Guidizzolo (Mantova) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- Benedetti Ugo di Soresina (Cremona) (*Lic. Comm. Rag.*).
 ** Bozzelli Ettore di Pratola Peligna (Aquila) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Caciotti Luigi di Prato (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Cavallari Alfonso di Saletta (Ferrara) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente dei bersaglieri.
 ** Chiappa Amleto di Jesi (*Lic. I. T. sez. Agrim.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Falisiedi Mario di Firenze (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.
 ** Fiorini Ermete di Guidizzolo (Mantova) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
 ** Manotti Pietro di Boretto (Reggio Emilia) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Maspero Luigi di Parma (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Panciera Emilio di Palermo (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di fanteria.
 ** Saccardi Dino, di Casellina e Torri (Firenze) — (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Secchieri Silvio di Napoli (*Lic. Scuola media di commercio*). — Sottotenente d'amministrazione.
 ** Serventi Marco di Noceto (Parma) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
 Tedesco Marco di Trapani (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Trovato Luigi di Scicli (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
 ** Virgili Azio di Parma (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

SEZIONE MAGISTRALE PER LE LINGUE STRANIERE.

- Baraggioli Margherita di Ivrea (*Lic. Comm. Rag.*).
 Baraggioli Maria di Ivrea (*Lic. Comm. Rag.*).
 Brotto Bianca di Parma (*Lic. Comm. Rag.*).
 Da Molin Corinna di Venezia (*Lic. liceale*).
 ** Policardi Silvio di Rovigo (*Lic. liceale*) — Sottotenente dei granatieri.
 Puccio Guido di Catanzaro (*Lic. Comm. Rag.*).

IV° ANNO

SEZIONE CONSOLARE.

- ** Croce Antonio di Grotte S. Stefano (Roma) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
 * Maniago d.r Giuseppe di Vicenza (Laurea in studi commerciali).
 * Marzi Ernesto di Corneto Tarquinia (Roma) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di Artiglieria.
 ** Frangipane Doimo di S. Giorgio di Nogaro (Udine) *Scuola industr. di Zurigo* — Sottotenente di cavalleria.
 ** Mameli Franc. Giorgio di Oristano (*Lic. liceale*) — Sottotenente di fanteria.
 Stangoni Alberto di Sedini (Sassari) (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

SEZIONE DI MAGISTERO PER L'ECONOMIA E IL DIRITTO.

- ** Brigato Celio di Boara Pisani (Padova) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente dei bersaglieri.
- * Catalani d.r Giacomo di Piegaro (Perugia) (*Laurea del R. Istituto Sup. di stud. di studi commerciali in Roma*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Compagno Arturo di Palermo (*Lic. Comm. Rag., Es. d'amm. dir. al 2° anno*). — Sottotenente d'amministrazione.
- * Cosmai d.r Francesco di Bisceglie (*Laurea del R. Istituto Sup. di stud. di studi commerciali in Roma*) — Sottotenente del commissariato.
- Dal Moro Marcello di Portogruaro (Venezia) (*Lic. Comm. Rag.*).
- Di Napoli Antonio di Napoli (*Lic. Comm. Rag. - Es. d'amm. dir. al 2° anno*).
- Garibaldi dr. Alceo di Roma (*Laurea del R. Istituto Sup. di stud. di studi commerciali in Roma*).
- * Jannella Giuseppe di Paupisi (Benevento) (*Laurea in studi commerciali*) — Sottotenente di fanteria.
- * Maniago d.r Giuseppe di Vicenza (*Laurea in studi commerciali*) (Sottotenente di amministrazione).
- * Marzi Ernesto di Corneto Tarquinia (Roma) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
- ** Mosca Gino di Tarcento (Udine) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente degli alpini.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- * Rinonapoli d.r Umberto di Napoli (*Laurea del R. Istituto Sup. di stud. di studi commerciali in Roma*) — Sottotenente di amministrazione.
- ** Rosenthal Otto di Vienna (*R. Accademia Comm. di Vienna*) — Alle armi nell'esercito austriaco.
- Sacchetta dr. Alterigio di Bomba (Chieti) (*Laurea del R. Istituto Sup. di stud. di studi commerciali in Roma*).
- ** Squarzina Federico di Lugo (*Lic. I. T. sez. Agrim.*) Sottotenente di amministrazione.
- Stangoni Alberto di Sedini (Sassari) (*Lic. Comm. Rag.*).

SEZIONE DI MAGISTERO PER LA RAGIONERIA.

- ** Agosta Giuseppe di Vigevano (*Lic. Comm. Rag.*) — Sergente di fanteria.
- ** Antonuccio Domenico di Spadafora S. Martino (Messina) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Balella Giovanni di Ravenna (*Lic. Comm. Rag.*).
- Binetti Nicola di Matera (*Lic. Comm. Rag.*).
- Bozza Gaspare di Palermo (*Lic. Comm. Rag.*).
- Cardonato d.r Francesco di Cavour (*Laurea dell'Ist. Sup. di stud. di studi commerciali di Torino*).
- * Ciccone d.r Antonio di Ariano di Puglia (*Laurea dell'Istituto Sup. di stud. di studi commerciali di Roma*) — Sottotenente di amministrazione.
- ** Chiarotti Ettore di Bitonto (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- * Dini d.r Giuseppe Maria di Viterbo (*Laurea dell'Istituto Sup. di studi commerciali di Venezia*) — Tenente Commissario nella Croce Rossa.
Discacciati Giuseppina di Rovellasca (Como) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Draghi Carlo di Padova (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Ferrari d.r Francesco di Mammola (Reggio C.) (*Laurea dell'Ist. Sup. di studi commerciali di Roma*).
- Gafà Giuseppe di Chiaramonte Gulfi (Siracusa) (*Lic. Comm. Rag.*).
- ** Gavioli Roberto di Concordia (Modena) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
- ** Gianquinto Antonino di Trapani (*Lic. Comm. Rag.*) — Soldato di artiglieria.
- * Gramazio dr. Ernesto di Benevento (*Laurea del R. Istituto Sup. di studi commerciali in Roma*) — Sottotenente di commissariato.
- ** Grassi Roberto di Greve (Firenze) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- Lo Jacono d.r Antonino di Mistretta (Messina) (*Laurea dell'Istituto sup. di studi commerciali in Roma*).
- ** Martini Raoul di Livorno (*Istituto tecnico-comm. ital. all'estero*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Masi Vincenzo di Rimini (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
- Massa Luigi di Canosa di Puglia (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

- ** Navazio Alessandro di Melfi (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Orlandi Luigi di Montegranaro (Ascoli) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di artiglieria.
- * Peviani d.r Baldassare di Casalpusterlungo (Milano) (*Laurea del R. Istituto Sup. di studi commerciali di Torino*) — Tenente degli alpini.
- ** Pigozzo Felice di Villorba (Treviso) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente dei granatieri.
- ** Rastrelli Brunetto di Pieve a Nievoli (Lucca) (*Lic. Comm. Rag.*) — Es. d'amm. dir. al 2° anno — Sottotenente di amministrazione.
- ** Roia Remo di Roma (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.
- ** Rondina Gualfardo di Verona (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di amministrazione.
- ** Rossetti Costantino di Caserta (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente Commissario di Marina.
- * Salvatelli d.r Goffredo di Bari (*Laurea del R. Istituto Sup. di studi comm. di Bari*) — Sottotenente di fanteria.
- ** Saponaro Donato di Noicattaro (Bari) (*Istituto Superiore di studi di commerciali in Bari*) — Sottotenente di fanteria.
- Sommella dr. Vittorino di Pozzuoli (*Laurea del R. Istituto Sup. in studi commerciali di Roma*).
- Stracca Livio di Frosinone (*Lic. Comm. Rag.*).

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

Suardi Erminia di Trescorre Balneario (Bergamo) (*Lic. Comm. Rag.*).

Tramonte d.r Salvatore di Bari (*Laurea del R. Istituto Sup. di studi commerciali in Bari*).

Tringale Agatino di Catania (*Lic. Comm. Rag.*).

** Zanolla Giovanni di Cavarzere (*Lic. Comm. Rag.*).
— Sottotenente di fanteria.

SEZIONE DI MAGISTERO PER LE LINGUE STRANIERE.

** Andreis Mario di Schio (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

Cianciulli Irene di Melfi (*Lic. Comm. Rag.*).

Colucci Giuseppina di Melfi (*Lic. Comm. Rag.*).

Colucci Libera di Melfi (*Lic. Comm. Rag.*).

Falcomer Cosmopolita di Alessandria (esame di ammissione). ***

** Melani Italo di Firenze (*Lic. Scuola media di comm.*)
— Sottotenente di fanteria.

** † Pozzi Roberto di S. Lazzaro Alberoni (Piacenza) (*Lic. Comm. Rag.*) — Sottotenente di fanteria.

** Rocca Enrico di Gorizia (*I. R. Scuola reale sup. in Gorizia*) — Soldato di fanteria.

(*) Alle armi.

(**) Alle armi — iscrizione d'ufficio.

(***) Esame subito nell'ottobre 1909.

DIPLOMI DI LAUREA

CONFERITI NEL 1915.

DIPLOMI DI LAUREA CONFERITI NEL 1915.

SEZIONE DI COMMERCIO.

(I° Periodo).

Bignamini Cristoforo di Cremona.
Peloso Guido di Campodoro (Padova).
Sancassani rag. Guglielmo di Verona.

(II° Periodo).

Montemaggi rag. Italo di Rimini.

SEZIONE CONSOLARE.

(I° Periodo).

Luzi d.r Giovanni di Cumiana (Torino).

SEZIONE MAGISTRALE DI RAGIONERIA.

(I° Periodo).

Fredas Pietro di Corfù.

(II° Periodo).

Carpi rag. Bianca di Ostiglia (Mantova).
Cozzi rag. Pierina di Milano.
Gunella rag. Agnese di Mede (Pavia).
Tesei Gueròli rag. Iginò di Castelleone di Suasa (Ancona).

SEZIONE MAGISTRALE DI ECONOMIA E DIRITTO.

(II° Periodo).

Gentile d.r Antonio di Cassano Murge (Bari).

Lopez rag. Francesco di Bari.

SEZIONE MAGISTRALE DI LINGUE STRANIERE.

(I° Periodo).

Venier Ines di Venezia.

DIPLOMI DI MAGISTERO

CONFERITI NEL 1915.

DIPLOMI DI MAGISTERO DI II.° GRADO

PER LA RAGIONERIA.

(Marzo 1915).

Bezzi dott. Pietro di Massa Marittima.
Campetti dott. Gaetano di Capannori (Lucca).
Corsani dott. Gaetano di Prato.
Donnini dott. Vincenzo di Firenze.
Lucca dott. Giovanni di Comiso (Siracusa).
Maiolatesi dott. Amedeo di Corinaldo (Ancona).
Miele dott. Mario di Napoli.
Pandolfi dott. Alfonso di Codigoro (Ferrara).
Ruffini dott. Gino di S. Felice sul Panàro (Modena).

PER L' ECONOMIA E IL DIRITTO.

(Marzo 1915).

Agnelli dott. Mario di Piacenza.

PER LA LINGUA FRANCESE.

(Novembre 1915).

Lupi rag. Gino di Bondeno (Ferrara).

DIPLOMI DI MAGISTERO DI I.° GRADO (*)

(Novembre 1915).

PER LA LINGUA FRANCESE.

Bianchi Luisa di Orio Litta (Milano).
 Bianchi Rita di Venezia.
 Bonuzzi Maria di Reggio Emilia.
 Borghini Ida di Fano.
 Bottoni Anna di Casaleto di Sopra (Cremona).
 Buontempi Rosa di Cellatica (Brescia).
 Facchinelli Carlo di Brescia.
 Ghezzi Angelica di Milano.
 Lorenzoni Cesarina di Padova.
 Mitidieri Nicola di Lagonegro (Potenza).
 Pedon Teresita di Schio.
 Praloran Luisa di Feltre.
 Rossi Dina di Borgo S. Donnino (Parma).
 Signorelli Elisa di Soresina (Cremona).
 Zanardini Pierina di Brescia.

PER LA LINGUA INGLESE.

Borgogni Michele di Arezzo.
 Calza Corinna di Roma.

(*) Questi diplomi abilitano all'insegnamento negli istituti d'istruzione media di primo grado; ai relativi esami sono ammessi i licenziati da una Scuola secondaria, ai sensi dell'art. 9 del regolamento 16 aprile 1908, n. 210.

PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI. *

* Per le pubblicazioni precedenti cfr. *Annuari* relativi agli anni scolastici 1913-14 e 1914-15.

PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI

BELLI ADRIANO.

- *Pensiero e atto di Giorgio Herwegh.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1914.
- *Traduzioni metriche da poetesse liriche tedesche d'oggi.* Venezia, Tipografia Emiliana, 1915, pp. 14.
- « *Conversando* » (*Grammatica della lingua tedesca: II. parte, 3ª edizione ritoccata*). — Venezia, tip. Emiliana, 1916, pp. 180.
- *Hebbel Friedrich: Gige e il suo anello.* — Milano, Società editrice Sonzogno, 1916, pp. 99.

BESTA FABIO.

- *La Ragioneria - Parte I, Ragioneria generale, Vol. III.* — Milano, Vallardi, 1916, pp. 647.

BORGATTA GINO. *

- *La diminuzione del saggio dell'interesse.* — Torino, 1910.
- *Il saggio d'interesse ha tendenza a rialzare?* Nella *Riforma Sociale*, febbraio 1911.
- *L'aumento delle spese pubbliche e la politica finanziaria in Inghilterra.* — Idem., maggio 1911.
- *Verso il capitalismo operato?* — Idem., luglio 1911.
- *Crisi commerciali e leggi dello sconto bancario.* — Torino, 1911, pp. 90.
- *Rassegne critiche di economia, finanza, sociologia. 1ª Serie (1911-1912).* — Torino, 1912, pp. 270.
- *Produzione e commercio in Tripolitania.* — Nella *Riforma sociale*, gennaio 1912.
- *Pericoli ed insidie d'un monopolio-incendi di Stato.* — Idem., maggio 1912.
- *Le vicende del credito agrario in Italia — L'homestead in Italia.* — Torino, 1912, pp. 32.
- *Le azioni pseudoeconomiche.* — Nella *Rivista Italiana di Sociologia*, maggio 1912.
- *Di una proprietà generale dell'ofelimità — L'ofelimità delle quantità iniziali e l'equilibrio economico.* — Note alla R. Accademia delle Scienze di Torino, giugno 1912, pp. 40.
- *Le società come enti giuridico-sociali e come enti economici.* — Nella *Rivista delle Società commerciali*, 1912, f.º 2.

* Pel professore Borgatta, di nuova nomina, si indicano anche le pubblicazioni degli anni precedenti.

- *Le nuove forme di salari e le società.* — Idem., 1912, f.º 5.
- *L'economia italiana nel 1911.* — Idem. 1912, f.º 5.
- *I turbamenti della circolazione dei titoli al portatore.* — Idem., 1912, f.º 9.
- *L'opera delle società nell'industria assicurativa svizzera.* — Idem., 1902, f.º 11.
- *Il problema della proprietà fondiaria in Tripolitania.* — Idem., f.º 12.
- *La definizione del «reddito» e le sue applicazioni finanziarie.* — Idem., f.º 12.
- *Un secolo di progresso economico-sociale in Inghilterra.* — Nella Riforma sociale, gennaio 1913.
- *Contributo critico alla teoria finanziaria — I problemi fondamentali della scienza finanziaria.* — Note alla R. Accademia delle Scienze di Torino, giugno 1913, pp. 40.
- *I problemi del nostro catasto.* — Nella Agricoltura moderna, 1913, n. 16-17.
- *Che cos'è e cosa costa il protezionismo in Italia.* — Opuscolo della «Voce», n. 2, pp. 100.
- *La nuova politica doganale americana e gli interessi italiani.* — Nella Rivista delle Società Commerciali, 1913, f.º 4.
- *L'organizzazione industriale dei fiammiferi.* — Idem., 1913, f.º 5.
- *Il problema della piccola proprietà in Italia.* — Idem., 1913, f.º 6.
- *La depressione industriale ed il mercato finanziario d'Italia nel 1912.* — Idem., 1913, f.º 8 e 9.
- *Le previsioni economiche per il 1914.* — Idem. 1914, f.º 1.
- *Per una inchiesta intorno alla pressione fiscale sulle industrie italiane.* — Idem., 1914, f.º 3.
- *Rassegne critiche di economia, finanza, sociologia. Serie II (1913-14)* — Nel Vol. XVII degli *Studi del laboratorio di Economia Politica S. Cognetti De Martiis.* — Torino, 1914, pp. 48.
- *Il problema della rinascenza irlandese e la nostra questione meridionale.* — Introduzione e note al volume di sir H. Plunkett: *La nuova Irlanda.* — Torino, 1914, pp. 48.
- *Statistiche municipali.* — Nella Riforma sociale, 1914, f.º 11.
- *Imperialismo, nazionalismo, organismo industriale in Italia alla vigilia della crisi.* — Idem., 1915, f.º 1.
- *Rassegne bibliografiche nella Riforma sociale,* 1915, f.º 2-3; 4-5; 6-7; 8-9-10; 11-12; fascicolo 1 del 1916.
- *La guerra ed il commercio d'Italia.* Nella Rivista Armi e Politica, 1915, f.º 4 e 7.
- Note critiche varie sulla *Rivista italiana di Sociologia; Minerva; Riforma sociale; Rivista delle Società Commerciali,* ecc.
- *L'Economia dinamica — Studio critico su i problemi dinamici nell'economia pura.* — Torino, 1915, pp. 500.

- *Le società per azioni in Italia e la loro pressione fiscale alla vigilia della crisi europea.* Relazione all'inchiesta sulla pressione fiscale in Italia (di prossima pubblicazione; Roma, 1916).

BRUGI BIAGIO.

- *Della proprietà;* Trattato di diritto civile italiano, Vol. II (in corso di stampa). (Nell'opera *Il diritto civile italiano* già diretto dal prof. Pasquale Fior ed ora dal prof. Brugi).
- *Ammonimenti sociali della grande guerra.* — Nella Rivista italiana di sociologia.
- *Per la tradizione italiana nella nostra giurisprudenza civile.* — Nei Rendiconti di scienze morali della R. Accademia dei Lincei.
- *Un manuale di diritto del prof. Angelo Matteazzi (1535-1600).* — Negli Atti del R. Istituto Veneto.
- *Per la tradizione italiana nella nostra giurisprudenza civile.* — Conferenza tenuta nella R. Università di Napoli addì 5 dicembre 1915 e pubblicata nella rivista Studio giuridico napoletano.
- *Note di giurisprudenza forense.* — Nella rivista del diritto commerciale dei prof. Vivante e Sraffa.

FRADELETTO ANTONIO.

- *Rileggendo l'Orlando Furioso.* — Nella rivista La Lettura del 1º Ottobre 1914.
- *Rileggendo la Gerusalemme.* — Nella rivista La Lettura, Aprile 1915.
- *Dall'alleanza alla guerra.* — Milano, F.lli Treves, 1915.
- *Il Precursore* (Giosuè Carducci). — Milano, F.lli Treves, 1915.

LUZZATTI GIACOMO.

- *Valori e Prezzi; nei loro rapporti con la Moneta, con la Banca e con la Borsa.* — Un volume di pag. 205 — Padova, Drucker edit. 1914.
- *Sui futuri regimi doganali.* — Nell'«Economista» di Firenze, n. 2151.
- *Cambio e deprezzamento della carta.* — In «Rivista di Scienza Bancaria», fasc. 5 e 6, 1915.

MONTESORI ROBERTO.

- *L'assicurazione contro i danni ed il fallimento di uno dei contraenti,* in Rivista del diritto commerciale, 1915, parte 1ª, pp. 992 e seg.

NEGRI AMBROGIO.

- *Lezioni di Procedura penale.* — 2ª Edizione. — Riassunto litografato ad opera degli studenti Lopez e Olivieri — Parte prima.
- *Sul diritto di querela, in relazione specialmente al delitto di ratto improprio.*
— Nella Rivista di Dir. e proc. penale, 1915, fascic. 3º
- *In morte di Bernardino Alimena.* — Nella predetta Rivista, fascic. 7, 1915.
- *Le requisizioni militari.* — Studio nella predetta Rivista, fascic. 12, 1915.

ORSI PIETRO.

- *Gli ultimi cento anni di storia universale (1815-1915).* — Torino, Sten, 1915, vol. I (1815-1870) pag. 638.

ELENCO
DEI DISCORSI INAUGURALI.

ELENCO

dei discorsi inaugurali degli anni scolastici

- 1875-76 — Prof. GIOVANNI BIZIO. — *La scienza nelle sue attinenze col commercio.* — Venezia, tip. Grimaldo e C., 1875.
- 1876-77 — Prof. GIUSEPPE CARRARO. — *La geografia fisica nelle sue relazioni col commercio.* — Venezia, tip. della Gazzetta, 1876.
- 1877-78 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO. — *Alcune osservazioni sul commercio moderno.* — Venezia, tip. Istituto Coletti, 1877.
- 1878-79 — Prof. TITO MARTINI. — *La matematica nei suoi rapporti col commercio.* — Venezia, tip. Istituto Coletti, 1878.
- 1879-80 — Prof. COSTANTINO TRIANTAFILLIS. — *Cenni intorno all'origine del commercio e ai suoi rapporti con la civiltà nell'antica Grecia.* — Venezia, tip. Visentini, 1879.
- 1880-81 — Prof. FABIO nob. BESTA. — *La ragioneria.* — Venezia, tip. Istituto Coletti, 1880.
- 1894-95 — ALESSANDRO PASCOLATO ff. di Direttore. — *Per l'inaugurazione dell'anno scolastico, discorso.* — Venezia, tip. Visentini, 1894.
- 1895-96 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1894-95.*

- Prof. LUIGI ARMANNI. — *L' insegnamento superiore e l' educazione morale.* — Venezia, tip. Visentini, 1895.
- 1896-97 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1895-96.*
- Prof. PRIMO LANZONI. — *Venezia nelle Indie.* — Venezia, tip. Visentini, 1896.
- 1897-98 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Del- l' insegnamento commerciale e della Scuola superiore di Venezia.* — Venezia, tip. Visentini, 1897.
- 1898-99 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Del- l' insegnamento commerciale nel 1898.* — Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1898.
- 1899-900 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1898-99.*
- Prof. TOMMASO FORNARI. — *La Politica commer- ciale.* — Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1899.
- 1900-901 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO ff. di Diret- tore. — *Relazione sull' andamento della Scuola nel- l' anno 1899-900.*
- Prof. TOMMASO FORNARI. — *Commemorazione del Senatore Francesco Ferrara.* — Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1900.
- 1901-902 — ALESSANDRO PASCOLATO, Direttore. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1900-901.*
- Prof. FERRUCCIO TRUFFI. — *La chimica e la mer- ciologia nelle Scuole di commercio.* — Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1901.

- 1902-903 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1901-902.*
- Prof. ENRICO TUR. — *Il Rinascimento artistico in Francia e in Italia.* — Venezia, succ. M. Fontana, 1903.
- 1903-904 — ALESSANDRO PASCOLATO predetto. — *Per l' inaugurazione dell' anno scolastico, discorso e rela- zione sull' andamento della Scuola nell' anno 1902- 1903.*
- 1904-905 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1903-904.*
- Prof. ANTONIO FRADELETTO. — *La volontà come forza sociate.* — Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1905.
- 1905-906 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO, Direttore — *Commemorazione di Alessandro Pascolato.* Predetto — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1904-905.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1906.
- 1906-907 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1905-906.*
- Prof. TITO MARTINI. — *Le origini e i progressi dell' elettrochimica.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1907.
- 1907-908 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto — *Relazione sull' andamento della Scuola nell' anno 1906-907.*
- Prof. PROSPERO ASCOLI. — *L' influenza del tele- grafo sul commercio e sul diritto marittimo.* — Ve- nezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1907.

- 1908-909 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1907-908.*
 Prof. FABIO BESTA — *Sulle riforme proposte ai nostri Istituti di contabilità di Stato.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1908.
- 1909-910 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1908-909.*
 Prof. PIETRO RIGOBON. — *Di Nicolò e Francesco Donà veneziani del settecento e dei loro studi storici e politici.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1909.
- 1910-911 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1909-910.*
 Prof. PROSPERO ASCOLI. — *La responsabilità civile derivante dai sinistri marittimi.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1910.
- 1911-12 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1910-911.*
 Prof. ERNESTO CESARE LONGOBARDI — *La filosofia di Shelley* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1911.
- 1912-913 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1911-912.*
 Prof. GIACOMO LUZZATTI. — *Il Normale nella vita dell'individuo e delle umane società.* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1912.

- 1913-914 — Prof. ENRICO CASTELNUOVO predetto. — *Discorso nel presentare la Relazione sull'andamento della Scuola nell'anno 1912-13.*
- 1914-15 — Prof. FABIO BESTA, direttore — *Discorso nel presentare la Relazione sull'andamento della Scuola 1913-14.*
 Prof. ADRIANO BELLI — *Pensiero ed atto di Giorgio Herwegh* — Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1914.

DATI STATISTICI

Statistica degli iscritti nell'ultimo quadriennio
distinti per corsi, per sezioni e per sesso.

		1912-13		1913-14		1914-15		1915-16	
		m	f	m	f	m	f	m	f
1° CORSO	Sez. di commercio	48	—	31	—	52	—	25	—
	» consolare	5	—	6	—	6	—	4	—
	» mag. di economia e diritto	5	—	10	—	11	—	6	—
	» » » ragioneria . . .	22	2	19	1	41	3	17	—
	» » » lingue straniere .	2	5	4	4	11	6	3	3
2° CORSO	Sez. di commercio	32	—	36	—	25	—	54	—
	» consolare	3	—	5	—	5	—	6	—
	» mag. di economia e diritto	13	—	12	—	13	—	6	—
	» » » ragioneria . . .	24	4	27	2	19	—	35	—
	» » » lingue straniere .	2	2	4	4	2	4	9	4
3° CORSO	Sez. di commercio	21	—	35	—	39	—	26	—
	» consolare	1	—	2	—	4	—	5	—
	» mag. di economia e diritto	9	—	13	—	10	—	12	—
	» » » ragioneria . . .	15	1	21	4	25	2	17	—
	» » » lingue straniere .	2	—	3	1	4	4	2	4
4° CORSO	Sez. consolare	1	—	4	—	5	—	6	—
	» mag. di economia e diritto	13	—	15	—	24	—	16	—
	» » » ragioneria . . .	21	3	20	3	38	6	35	2
	» » » lingue straniere .	2	7	3	—	3	1	4	4
	Alumni	241	24	270	19	337	26	288	17
	Uditori a corsi speciali	—	1	—	1	3	2	—	1
	Totale	241	25	270	20	340	28	288	18
		266		290		368		306	

RIPARTIZIONE DEGLI INSCRITTI NELL'ULTIMO DECENNIO
SECONDO LE PROVENIENZE.

PROVENIENZE	ANNO SCOLASTICO										Totale
	1905-06	1906-07	1907-08	1908-09	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	
Venezia (città)	26	25	25	33	32	24	14	15	10	19	223
Province Venete	29	38	46	49	43	44	42	46	51	70	458
Lombardia	7	10	10	10	13	17	26	30	31	36	190
Piemonte	7	4	4	—	2	4	3	12	15	15	66
Liguria	1	1	2	1	3	4	3	2	—	2	19
Emilia	14	8	6	7	9	15	16	30	23	47	185
Toscana	18	15	16	14	19	22	31	36	35	35	241
Marche e Umbria	5	7	12	13	20	18	18	16	28	24	161
Lazio	5	5	6	4	3	3	1	—	—	1	34
Province Meridionali	38	39	24	31	21	23	26	44	49	60	355
Sicilia	8	8	10	12	13	13	21	22	30	35	172
Sardegna	6	6	7	4	6	4	4	6	5	6	54
Province italiane non appartenenti al Regno (cifre precedentemente comprese sotto le voci <i>Estero</i>)	—	—	—	—	5	2	—	—	2	6	8
<i>Estero</i> { Impero Austro-Ungarico	4	6	5	4	—	—	2	3	2	2	35
Svizzera	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Turchia Europ. e Asiat.	3	—	—	1	2	2	—	2	—	—	10
Altri Stati	2	3	4	5	5	6	5	3	2	2	37
Totale	173	177	177	188	196	201	222	267	285	366	2252

TASSE ACCERTATE PER L'ANNO SCOLASTICO 1914-915

CORSI DI STUDIO	Tasse d'immatricolazione		Tasse d'iscrizione		Tasse per esami speciali e ripetuti		Tasse esami di laurea		TOTALI	
	Lire	cent.	Lire	cent.	Lire	cent.	Lire	cent.	Lire	cent.
Primo corso	7830	—	14740	—	2280	—	—	—	24850	—
Secondo corso	120	—	7840	—	980	—	—	—	8940	—
Terzo corso	10	—	10640	—	1420	—	1300	—	13370	—
Quarto corso	720	—	9250	—	940	—	300	—	11210	—
TOTALI L.	8680	—	42470	—	5620	—	1600	—	58370	—

ELENCO

DI POSTI OCCUPATI DA ALLIEVI DELLA SCUOLA.


Per questo elenco, come per altre notizie intorno alla Scuola, rimandiamo alla pubblicazione: *La R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia. — Notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo della Scuola alla Esposizione internazionale di Torino - MDCCCCXI.* — Venezia - Istituto Veneto di Arti Grafiche, MDCCCCXI.


INDICE

Discorso letto dal direttore <i>Fabio Besta</i> il 9 novembre 1915 nel presentare la Relazione sull'anno scolastico 1914-15	Pag. 3
<i>Il contratto d'impiego privato nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati</i> , discorso letto nella solenne apertura degli studi per l'anno scolastico 1915-1916 dall' <i>avv. prof. Roberto Montessori</i>	» 16
Personale :	
Consiglio di amministrazione e di vigilanza	» 67
Commissione organizzatrice della Scuola (1868-1873)	» 68
Presidenti del Consiglio direttivo della Scuola	» 69
Direttori della Scuola	» 70
Corpo insegnante	» 71
Personale d'amministrazione	» 74
Ordine degli studi per l'anno scolastico 1915-1916	» 75
Calendario scolastico	» 83
Elenco degli iscritti per l'anno scolastico 1915-1916 :	
1° anno	» 89
2° anno	» 92
3° anno	» 100
4° anno	» 105
Diplomi di Laurea conferiti nel 1915	» 113
Diplomi di Magistero conferiti nel 1915	» 115
Pubblicazioni dei professori	» 119
Elenco dei discorsi inaugurali	» 125
Dati statistici	» 133
Elenco di posti occupati da allievi della Scuola	» 139

40619









BIBLIOTECA
R
I

ISTITUTO SUPER

PUBBLICAZIONI UN

540

V. EZIA